

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 947 del 18/06/2019

Seduta Num. 22

Questo martedì 18 **del mese di** giugno
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/757 del 06/05/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI STAZIONE "PINETA SAN VITALE E
PIALLASSE DI RAVENNA" DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Iter di approvazione previsto: Delibera proposta alla A.L.

Responsabile del procedimento: Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. n. 27/1988 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11/1988 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., all'art. 18 "Parchi e biodiversità";
- la L.R. n. 25/2016 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2017" all'art. 11 "Modifiche all'articolo 18 della LR 13/2015" e s.m.i.;
- la L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con Delibera di C.P. n. 9

del 28 febbraio 2006;

- le Direttive: 2009/147/CE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 120/2003, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" e ss.mm.ii., che, agli artt. 1 e 9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- la propria Deliberazione n. 1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 7/2004";
- la propria Deliberazione n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la L.R. n. 22/2015 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2016", art. 20 "Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle Valutazioni di Incidenza ambientale";
- la propria Deliberazione n. 79/2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la propria Deliberazione n. 1147/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle

misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati a, b e c)".

Premesso che:

- la L.R. n. 27/1988 e ss.mm.ii., prevede che il Parco del Delta del Po sia articolato in sei stazioni e che i Piani territoriali delle "Stazioni" costituiscano il Piano Territoriale del Parco;
- il comma 4 dell'art. 65 L.R. n. 6/2005 stabilisce che i Piani adottati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000 e già osservati dalla Regione, siano approvati e diventino efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente. Trovano applicazione quindi le disposizioni dell'art. 9 della L.R. n. 11/1988 e 4 della L.R. n. 27/1988, secondo cui il Piano viene elaborato dal Comune territorialmente interessato, in questo caso dal Comune di Ravenna, e approvato in via definitiva dalla Regione Emilia-Romagna;
- il Piano territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna" è stato adottato con Delibera del Consiglio comunale di Ravenna n. 279/23841 del 14/05/1991;
- il Piano è stato regolarmente depositato, sono state presentate al Comune n. 10 osservazioni entro i termini di pubblicazione e n. 1 osservazione oltre il suddetto termine;
- con Delibera del Consiglio comunale di Ravenna n. 30526 del 14/07/1992 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni;
- con propria Deliberazione n. 888 del 06/06/1997, la Regione Emilia-Romagna, ha chiesto al Comune di Ravenna di provvedere a modificare e integrare il suddetto Piano, in conformità alle valutazioni del *Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente Naturale* (CCRAN) contenute nel parere n. 16 del 29/10/96, allegato parte integrante della succitata Delibera regionale;
- con Delibera del Consiglio comunale di Ravenna n. 1/10298 del 05.01.2006 è stato adottato il Piano territoriale rielaborato tenendo conto del sopracitato atto regionale;
- il Piano adottato è stato depositato, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente, presso l'*Ufficio Archivio Protocollo Generale* del Comune di Ravenna, per 60 gg, dal 28/04/2006 al 26/06/2006 in modo da essere visionato e sottoposto ad eventuali osservazioni;

- sono state presentate 8 osservazioni da soggetti pubblici e privati e lo stesso Comune di Ravenna ha presentato proprie osservazioni (referto PG. n. 58831 del 26/06/06);
- con Delibera n. 137/95722 del 06/10/2008 il Consiglio comunale di Ravenna ha controdedotto alle osservazioni presentate al Piano;
- la Regione Emilia-Romagna ed in particolare il *Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna* (da qui in poi denominato *Servizio aree protette*) ha ricevuto copia del Piano di Stazione per l'approvazione con lettera di trasmissione acquisita agli atti n. PG.2010.36052 del 11/02/2010;
- con lettera n. PG.2010.133579 del 18/05/2010 il *Servizio aree protette* ha richiesto all'Amministrazione comunale di Ravenna di provvedere ad integrare la documentazione di Piano con il Rapporto ambientale da redigere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 4/2008;
- con diverse note (PG.2011.0137167 del 06/06/2011, PG.2013/0237156 del 30.09.2013, PG.2014.0226040 del 03.06.2014) il *Servizio aree protette* ha sollecitato l'Amministrazione comunale di Ravenna all'invio del Rapporto ambientale per poter procedere all'avvio dell'iter di approvazione da parte della Giunta regionale;
- con un'unica nota, acquisita agli atti dal Servizio aree protette n. PG.2016.396010 del 27.05.2016, il Comune di Ravenna ha inviato la documentazione integrativa richiesta, sia al *Servizio aree protette* che al *Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale* della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 4/2008 e dalla L.R. n. 9/2008;
- il suddetto Rapporto ambientale, al fine dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, è stato depositato, ai fini della libera consultazione, presso l'Autorità proponente e l'Autorità competente;
- il medesimo Rapporto ambientale è stato messo a disposizione dei soggetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, tramite la sua pubblicazione sui siti *web* della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna;
- con nota acquisita agli atti dal Servizio aree protette n. PG.2017.120898 del 27/02/2017, il Comune di Ravenna ha dato

comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del Rapporto ambientale, specificando che entro il termine di 60 giorni dall'avviso del deposito non sono pervenute osservazioni o richieste di documentazione aggiuntiva e che pertanto la procedura di approvazione può seguire i termini e i modi di legge;

- al fine di formulare il Parere motivato è stata convocata, con nota n. PG.2017.389925 del 25/05/2017, a firma del Responsabile del Servizio *Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale* della Regione Emilia-Romagna, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, per il giorno 31 maggio 2017, conferenza alla quale sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientale;
- il Responsabile del Servizio *Valutazione d'Impatto e Promozione alla Sostenibilità Ambientale* ha approvato il Parere motivato in merito alla VAS del Piano in oggetto con Determina n. 7210 del 23/04/2019;
- è stata inoltre approvata la Valutazione di Incidenza del Piano in oggetto, ai sensi della L.R. n. 7/2004 in applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, con Determina del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente n. 5878 del 01/04/2019;

Dato atto che:

- la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con Delibera n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", la cui composizione è stata successivamente modificata e integrata con Delibera n. 312 del 13 marzo 2001;
- la Delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della *Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente*, Ing. *Paolo Ferrecchi*, il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito di apposite riunioni;
- con note n. PG.2017.5649 e n. PG.2017 5662 entrambe del 16/03/2017, il *Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente* Ing. *Paolo Ferrecchi*, ha convocato il suddetto gruppo di lavoro interdirezioni per il giorno 27 aprile 2017; il gruppo di lavoro si è riunito

successivamente anche nei giorni 5 e 27 giugno per la prosecuzione dell'esame degli elaborati;

- infine, sono stati effettuati diversi incontri con i referenti del Comune di Ravenna e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità del Parco del Delta del Po, al fine di dirimere gli aspetti più complessi e controversi del Piano proposto; buona parte delle modifiche apportate in fase di approvazione sono scaturite dal confronto con il Comune di Ravenna stesso.

Considerato che:

- la competenza per l'approvazione del Piano di Stazione è della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 65 comma 4 della L.R. n. 6/2005;
- risulta necessario comporre la posizione unitaria della Regione nell'ambito del procedimento in oggetto, acquisendo le valutazioni delle Direzioni Generali per gli aspetti di rispettiva competenza;
- il gruppo di lavoro regionale ha espresso diverse valutazioni in merito;
- la **valutazione d'incidenza** conclude che il Piano non ha incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. sottoporre a specifica valutazione di incidenza i singoli interventi previsti e, in particolare, i progetti per la realizzazione di nuove aree e percorsi attrezzati per la fruizione, all'interno dei SIC-ZPS, nonché eventuali interventi impattanti previsti nelle immediate vicinanze dei siti stessi, predisponendo idonee e congrue misure di mitigazione soprattutto per le opere considerate più impattanti;
 2. delimitare i parcheggi e le aree attrezzate con piantumazioni di essenze arboree e arbustive autoctone;
 3. prestare attenzione alla gestione dei livelli ed alla qualità delle acque delle zone umide, all'interno del sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", in particolare nei biotopi di Punte Alberete e Valle Mandriole, soprattutto al fine di evitare danni alla riproduzione delle specie ornitiche presenti e al mantenimento degli habitat presenti;
 4. prestare attenzione ai livelli idrici ed alla qualità delle acque all'interno del sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4070002 "Bardello", nonché ai tempi ed alle

- modalità degli sfalci, in coerenza con il Piano di Gestione approvato, al fine di salvaguardare la vegetazione, le specie animali e gli habitat presenti;
- il **parere motivato** conclude la valutazione ambientale del Piano territoriale in esame con le seguenti raccomandazioni:
 - si ritiene debbano essere maggiormente incisive le azioni di contrasto alla perdita di biodiversità, considerando che questa Stazione del Parco del Delta è quella che, tra le sei Stazioni presenta i più alti valori di biodiversità;
 - si ritiene debbano essere maggiormente incisive le azioni per la ricostruzione e la "ricucitura" (reti ecologiche) di ambiti oggi frammentari e discontinui;
 - obiettivo del Piano di Stazione dovrebbe essere il superamento della prevalenza della superficie del parco ad aree tutelate come "aree contigue ad elevata tutela naturalistica" a vantaggio una maggior superficie di aree tutelate A, B e C;
 - obiettivo del Piano di Stazione dovrebbe essere anche quello di ricomprendere i "prati umidi del Bardello" all'interno del perimetro del Parco;
 - si ritiene che il monitoraggio debba, necessariamente, figurare nelle NTA del Piano, comprendendo, in particolare, la possibilità di ridefinire la perimetrazione delle zone A e B se ciò si rendesse necessario ai fini dell'obiettivo principale del Parco che è la tutela della biodiversità; pertanto si ritiene che la trattazione pratica e l'efficacia stessa della fase di monitoraggio debba trovare collocazione adeguata nelle NTA (ad esempio, all'Art. 21 (Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio);

Viste le valutazioni tecniche espresse dal gruppo di lavoro di cui sopra, ed in particolare i contributi scritti forniti dai Servizi delle Direzioni Generali: *Agricoltura Caccia e Pesca e Cura del territorio e dell'Ambiente*, conservati agli atti del *Servizio aree protette*.

Richiamato il parere del Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente e la Natura (CCRAN) di cui alla Delibera n. 888/97;

Ritenuto di **approvare il Piano territoriale del Parco regionale del Delta del Po, Stazione "Pineta San Vitale Piallasse di Ravenna"** apportando le modifiche indicate nell'istruttoria di seguito riportata:

INDICE dell'istruttoria

1. ASPETTI GENERALI DELL'ISTRUTTORIA
2. MODIFICHE INTRODOTTE AGLI ELABORATI DI PIANO
 - 2.1 RELAZIONE DI ANALISI
 - 2.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI
 - 2.3 RELAZIONE DI PROGETTO
 - 2.4 CARTOGRAFIA DI PROGETTO
 - 2.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 - 2.6 PROGRAMMA FINANZIARIO DI MASSIMA
 - 2.7 CALCOLO SUPERFICI
 - 2.8 MODIFICHE APPORTATE A TUTTI GLI ELABORATI DI PIANO
3. OSSERVAZIONI

1. ASPETTI GENERALI DELL'ISTRUTTORIA

Si mettono in evidenza alcuni aspetti di carattere generale che sono alla base dell'istruttoria regionale.

In primis si chiarisce che l'iter di approvazione del Piano di Stazione del Parco segue l'art. 65 comma 4 della LR 6/2005, che stabilisce che i Piani osservati dalla Regione Emilia-Romagna prima dell'entrata in vigore della suddetta Legge, debbano seguire la disciplina previgente (art. 9 LR 11/88, art. 4 LR 27/88 e art. 3 LR 6/95). Pertanto, è la Giunta regionale a provvedere all'approvazione, previa acquisizione del parere favorevole della *Commissione Assembleare Territorio, Ambiente, Mobilità*, apportando tutte le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di rendere il Piano conforme con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Il Piano è stato adottato nel 1991 dal Comune di Ravenna e controdedotto nel 1992 per essere poi trasmesso alla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'approvazione. Nel 1997 la Regione ha avanzato una serie di osservazioni che hanno richiesto una modifica sostanziale del Piano. In risposta al parere regionale, solo nel 2006, il Comune di Ravenna ha adottato una nuova versione del Piano, recependo una parte delle modifiche richieste dalla Regione e successivamente, dopo il periodo obbligatorio di deposito, ha controdedotto alle osservazioni presentate. Infine, ha inviato, nel 2010, copia del Piano alla

Regione, ma priva del Rapporto ambientale di VAS, elaborato indispensabile ai fini dell'approvazione. La documentazione integrativa è stata inviata solamente a maggio del 2016.

Considerato che, l'elaborazione del Piano ha avuto un iter particolarmente lungo e che gli elaborati sono risalenti ormai a 10 anni fa, con contenuti spesso superati, si sottolinea che l'istruttoria regionale, con un confronto lungo e articolato soprattutto con il Comune di Ravenna, ha comportato tempi di gran lunga superiori alla norma.

La Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna" è costituita da aree con una straordinaria varietà di ambienti ricchi di biodiversità: dune, lagune, zone umide, pinete, boschi misti planiziali, prati umidi e xerici. L'alto valore ecologico di queste aree è ulteriormente comprovato dalla presenza all'interno del perimetro di Stazione di 8 siti della Rete Natura 2000 (SIC-ZPS), di 2 Zone Ramsar e di 2 Riserve naturali statali.

Il Piano di Stazione ha come obiettivi principalmente la conservazione e la salvaguardia delle aree di interesse naturalistico, il ripristino della continuità ecologica del territorio attraverso la rinaturalizzazione e riqualificazione del paesaggio, oltre che lo sviluppo economico sostenibile, valorizzando le risorse locali e migliorando il sistema complessivo di fruizione turistico-naturalistica.

Nel perseguire le suddette finalità di tutela, i principali elementi di criticità con cui misurarsi riguardano: la presenza di un'area industriale-portuale e l'insediamento di numerose attività ad essa legate; il litorale che in periodo estivo vede un consistente afflusso di turismo balneare; la statale Romea SS 309 che taglia il territorio della Stazione, impedendo la continuità degli ambienti naturali e, infine, un'attività venatoria consolidata.

Attraverso l'istruttoria regionale sono stati esaminati tutti gli aspetti più critici del Piano, tra cui le scelte relative alla perimetrazione e alla zonizzazione, oltre che ovviamente il necessario aggiornamento dei contenuti tecnici e normativi.

In particolare, per la documentazione di analisi sono stati aggiornati diversi temi come quelli legati alla subsidenza, alle acque, all'inquinamento luminoso, all'attività venatoria e alla Rete Natura 2000. L'aggiornamento ha interessato anche la cartografia che è stata integrata con due nuove tavole: la carta forestale n. A16 e quella dei toponimi n. A17.

Anche la parte progettuale è stata interessata da diverse modifiche, alcune relative alla zonizzazione ed altre

all'aggiornamento del sistema di fruizione. Le zone D sono state modificate in base a quanto dedotto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Anche la parte normativa è stata oggetto di numerosi aggiornamenti e di alcune modifiche finalizzate ad una maggiore chiarezza. In particolare, sono stati eliminati i Piani particolareggiati in quanto, in base alla LR 6/2005, non sono strumenti previsti dal Piano del Parco, che invece può normare i Progetti di intervento particolareggiato. Delle *tre aree di riqualificazione ambientale* per le quali si prevedevano Piani particolareggiati, due sono state diversamente normate e l'area 3 "area ad ovest di Marina Romea" è stata stralciata in quanto non meritevole di una particolare attenzione.

Relativamente all'Area contigua invece sono state introdotte delle norme più coerenti soprattutto per quanto riguarda la realizzazione/demolizione dei capanni da pesca/caccia e più in generale sulla realizzazione di nuove costruzioni.

Sicuramente l'insieme delle modifiche sopra enunciate e gli aggiornamenti apportati hanno contribuito a rendere il Piano più attuale e completo, ma non a superare tutte le carenze legate alla sua vetustà.

Si auspica pertanto, che a breve, venga proposta una variante generale, che possa rivedere ed attualizzare diversi aspetti, soprattutto per garantire l'organicità dello strumento di pianificazione e il pieno perseguimento delle finalità del Parco.

Di seguito vengono descritte le modifiche per ogni singolo elaborato di Piano.

2. MODIFICHE INTRODOTTE AGLI ELABORATI DI PIANO

2.1 RELAZIONE DI ANALISI

Si sottolinea che rispetto alle richieste formulate dalla Giunta regionale (DGR 888/1997 - parere CCRAN n. 16/1996) nella Relazione di analisi sono state accolte, sia l'indicazione di considerare l'area di studio uguale o maggiore al perimetro istitutivo, sia quella di integrare ed aggiornare la Relazione sotto il profilo dell'analisi del patrimonio naturale e delle attività connesse. È stata inoltre aggiunta la schedatura delle specie floristiche, faunistiche, dei beni architettonici e storico documentali e dei siti Rete Natura 2000, sempre come richiesto. Rimane accolta solo in parte, invece, la proposta di includere uno stato di proprietà

dei terreni e dei fabbricati, dati che pertanto, vengono inseriti in fase di approvazione.

Sebbene la Relazione sia stata integrata ed aggiornata dal Comune di Ravenna rispetto alla versione precedente del Piano, si rileva che risulta ancora superata nei contenuti relativamente a diverse tematiche. Data la numerosità delle modifiche apportate si è ritenuto di realizzare due versioni: una in modalità "revisione" per rendere evidenti le modifiche effettuate (**ALLEGATO A1 - Relazione di analisi-revisione**) e una versione comprensiva di tutti gli aggiornamenti (**ALLEGATO A2 - Relazione di analisi**).

Le parti che sono state integrate ed aggiornate in fase di approvazione riguardano principalmente:

- il paragrafo 1.4 *Subsidenza ed erosione costiera* con l'introduzione dei tassi attuali di subsidenza;
- le schede dei siti di importanza naturalistica, relativamente ai fattori di minaccia ed agli impatti antropici;
- il paragrafo 2.3 *Corsi d'acqua*, integrato in particolare rispetto alla Direttiva 2000/60/CE, con un inquadramento relativo al Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Settentrionale 2015-2021, ed in minima parte al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Padano 2015-2021;
- il paragrafo 2.5 *Norme per la conservazione della natura*, rispetto ai dati sulla Rete Natura 2000;
- un nuovo paragrafo relativo agli impianti di illuminazione esterni e all'*inquinamento luminoso*;
- i dati relativi alla caccia, in quanto diminuita nel corso degli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli ALLEGATI alla Relazione di analisi si ritiene opportuno:

- A. dichiarare superato l'allegato 2 "Schede delle specie faunistiche di importanza conservazionistica", invitando il Parco ad effettuare monitoraggi sulla presenza delle specie come numero di coppie, in quanto i dati, risalenti al 2008, non sono più attendibili;
- B. stralciare l'allegato 3 "Rete Natura 2000 - schede dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale" per i cui contenuti si rimanda ai formulari aggiornati a gennaio 2017 consultabili all'indirizzo web:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/formulari-dei-siti-rete-natura-2000>

2.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI

La cartografia di analisi si compone di 15 tavole (A.1 - A.15) in scala 1:25.000 e non si ritiene sufficientemente esaustiva delle tematiche da trattare.

Purtroppo, non è stata accolta la richiesta del CCRAN di usare la Carta Tecnica Regionale (CTR) come base cartografica e pertanto le carte risultano deficitarie di elementi importanti quali la toponomastica.

Per le motivazioni esposte nei punti successivi vengono realizzate nuove tavole di analisi ad integrazione di quelle già presenti e ne vengono modificate altre, come di seguito descritto:

- A. nella tavola A2 "Uso del suolo" viene corretta la legenda in quanto non è chiara la corrispondenza tra i quadrati colorati e le voci della stessa. Vengono inoltre sostituiti alcuni colori con altri più "leggibili" (**ALLEGATO B2**);
- B. la tavola A8 "siti riproductivi di anfibi, rettili acquatici, ittiofauna" essendo stata stampata erroneamente viene sostituita con quella corretta (**ALLEGATO B9**);
- C. i contenuti delle tavole A11.1 "siti di interesse comunitario" e A11.2 "zone di protezione speciale" vengono accorpatis in una nuova tavola A11 "Siti della Rete Natura 2000" che riporta i perimetri attuali e le denominazioni corrette dei siti (**ALLEGATO B12**);
- D. la tavola A15 "Aree protette ai sensi della Legge n. 157/92" viene cambiata modificando il titolo in "Carta della zonizzazione venatoria" e completata aggiungendo le zone di rifugio e gli appostamenti fissi di caccia (**ALLEGATO B16**);
- E. si aggiunge come parte integrante delle tavole di analisi la tavola A.16 "Carta forestale" come richiesto dal CCRAN (**ALLEGATO B17**). La carta è riferita al PTCP aggiornato al 2006 e fotografa la consistenza dei boschi a tale data. Eventuali variazioni intercorse da allora ad oggi devono essere interpretate secondo la definizione di bosco (D.Lgs. n. 34/2018 e Regolamento regionale 3/2018);
- F. viene aggiunta infine la tavola A.17 "Carta dei toponimi" per identificare la posizione di diverse località citate nelle Relazioni di analisi e di progetto e nelle

osservazioni presentate al Piano, quali ad esempio: Bedalassina, il Chiaro del Comune, la Buca dei Pescatori, la bassa del Pirottolo, Bedalassona, area della Risarina etc.. (**ALLEGATO B18**).

2.3 RELAZIONE DI PROGETTO

La relazione di progetto è stata rivista nei contenuti, come richiesto nel '97 dal CCRAN, esplicitando meglio gli obiettivi, le scelte e i contenuti progettuali.

Rispetto al perimetro individuato dalla legge istitutiva, sono state inserite nuove aree di collegamento funzionale per la conservazione delle aree più naturali, sono state invece escluse le zone più altamente antropizzate come il complesso industriale e l'area portuale, la cui inclusione all'interno del perimetro sarebbe decisamente incompatibile con le finalità stesse del Parco.

Attraverso l'istruttoria regionale, il gruppo di lavoro interdirezioni ha apportato diverse modifiche più o meno sostanziali all'elaborato di progetto. Relativamente ai confini della Stazione ha ritenuto opportuno di spostare il confine nord di Stazione lungo l'argine sud del fiume Reno, per far coincidere il confine di Stazione con il confine sud della Stazione Valli di Comacchio eliminando le sovrapposizioni esistenti.

Per quanto riguarda la zonizzazione sono stati apportati alcuni cambiamenti sostanziali oltre a quelli che la Giunta regionale aveva già suggerito con l'istruttoria del '97 e che riguardavano: eliminazione Zone A, ridefinizione zone B e C, ridenominazione delle Aree contigue, indicate erroneamente come zone D; suddivisione in sotto-ambiti omogenei.

Le nuove modifiche interessano in particolare, il passaggio da Area contigua a zona C BOS di un'area a rimboschimento al margine ovest di Valle Mandriole e la ridefinizione delle zone D: il perimetro è stato modificato deducendolo dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e alcune aree proposte come D, che non ne avevano le caratteristiche, sono state invece eliminate. L'abitato di Sant'Alberto è stato ridefinito stralciando alcune aree (ambito ex art. 18 di Sant'Alberto); la località Mandriole è stata ripерimetrata; sono state mantenute come tali la località Rivaverde e quella delle Terme di Punta Marina; diverse aree D puntiformi, presenti nel territorio della Riserva naturale dello stato "Pineta di Ravenna"(ristoranti), sono state eliminate in quanto non

ritenute idonee e conformi a quanto indicato all'art. 25 comma 1 lettera d) della LR 6/2005; l'area dell'ex Colonia di Marina di Ravenna viene riclassificata da zona D ad Area contigua PP PIN.

Per quanto riguarda il sistema di fruizione sono state apportate diverse modifiche sostanziali ai percorsi, per alcuni anche con l'aggiunta di varianti.

Di seguito vengono indicate per punti le modifiche alla Relazione di progetto (**allegato D**):

- A.** viene inserito ad incipit l'indice, in quanto utile alla consultazione del documento;
- B.** a pagina 2 viene eliminato il 5° alinea in quanto non vengono più individuate tre aree da sottoporre a riqualificazione ambientale con lo strumento del Piano particolareggiato;
- C.** a pagina 3 viene soppressa la lettera d);
- D.** a pagina 4, dopo l'aggiornamento alla direttiva "79/409/CE." viene aggiunto il periodo: "Per quanto riguarda i corpi idrici presenti nell'area di pertinenza, il presente Piano è coerente con le previsioni e gli obiettivi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, individuati nei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici redatti in attuazione della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE). Inoltre, per quanto concerne le modalità di alimentazione delle zone umide presenti nell'area Parco, il Piano fa riferimento alla variante al Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale di Ravenna in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (adottata con Delibera del Consiglio provinciale n. 24 del 22 marzo 2011) ed alle relative Norme Tecniche di Attuazione.";
- E.** a pagina 6 e 7, i tre titoli relativi agli obiettivi specifici vengono meglio identificati attraverso l'uso di un "elenco numerato"; inoltre al primo punto "Conservazione e salvaguardia del patrimonio ambientale e della biodiversità", al terzo alinea dell'elenco puntato viene aggiunto tra parentesi quanto indicato di seguito:
"(in particolare, per gli ambienti acquatici facendo riferimento anche agli obiettivi Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, individuati nel Piano di Gestione delle Acque 2015-2021 del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale);

- F.** a pagina 8, nelle modifiche in ampliamento, viene eliminato il secondo punto dell'elenco per coerenza con le altre modifiche apportate;
- G.** a pagina 9 nelle modifiche in restrizione viene aggiunto il seguente punto all'elenco: "Il confine settentrionale viene spostato in modo da seguire l'argine sud del Fiume Reno da Sant'Alberto fino alla foce, in modo da congiungersi con il confine meridionale della Stazione "Valli di Comacchio", evitando sovrapposizioni".
- H.** a pagina 12, all'ultima riga del primo capoverso viene sostituito "l'Ente di Gestione del fiume" con "il Piano di Gestione vigente", e al 4° capoverso, 15a riga dopo "ove sia possibile, anche in relazione" si aggiunge: "alle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere - GIZC (approvate con Delibera del Consiglio Regionale 20 gennaio 2005, n.645)." e si elimina: "agli indirizzi del GIZC della Regione Emilia-Romagna";
- I.** a pag. 13, nella classificazione delle zone omogenee di tipo C, viene corretta la sigla C AGR con C AGN in quanto non esistono da progetto zone C AGR e viene aggiunta una nuova sigla "C BOS Area a rimboschimento posta al margine ovest di Valle Mandriole", in conseguenza del cambiamento di zonizzazione di un'area demaniale posta in Area contigua nel Piano adottato;
- J.** nel paragrafo 6.1 relativo alla fruizione, vengono uniformati i nomi dei centri informazione/documentazione del Parco e delle strutture integrative del sistema di fruizione, rispetto agli altri elaborati di Piano, in quanto spesso citati in modo diverso, ad esempio: CI Casa Quattrocchi in relazione, C.I. Casetto Quattrocchi in cartografia; C.I. Capanno di Ponte Alberete/casa del Fossatone in relazione, C.I. Ponte Alberete in cartografia.
- K.** Vengono inoltre aggiunte le sigle (S1-S10), come indicato nella tabella successiva, per identificare in modo univoco ciascun centro di promozione; le stesse sigle sono riportate analogamente in cartografia e nelle NTA:

sigla di identificazione	Centri di Promozione e Valorizzazione
S1	Palazzone di Sant'Alberto
S2	Ca' Vecchia

S3	Capanno di Punte Alberete
S4	Ca' Quattrocchi
S5	Ca' Chiavichino
S6	Casone
S7	Ca' Nova
S8	Capanno Garibaldi
S9	Capanno degli Spinaroni
S10	Ca' del Pino

L. a pag. 17 vengono eliminate le frasi tra parentesi: "(vedi allegato 1 - planimetria in scala 1:5000 (vedi allegato 2 - planimetria in scala 1 :5000) e (vedi allegato 3 - planimetria in scala 1 :5000)", in quanto riferite ad allegati inesistenti;

M. a pag. 19 prima riga, le parole: "L'Isola" vengono sostituite dalle parole "Il Capanno";

N. al termine di pag. 19, ad integrazione del capitolo "Strutture integrative del sistema di fruizione" viene aggiunto il seguente periodo:

"CA' DEL PINO (S10)

L'edificio, di proprietà comunale, sorge lungo la statale Romea, in una posizione strategica tra la Pineta di San Vitale e l'area naturale di Punte Alberete.

Questa struttura in futuro potrebbe essere adibita in toto o in parte a Centro di informazione e documentazione del Parco.";

O. a pag. 20, paragrafo "Percorsi, aree di sosta, parcheggi", l'ultimo capoverso diventa:

"Vengono individuati sei percorsi principali, ciclabili, che vengono completati da quattro sentieri esclusivamente pedonali di cui uno per persone diversamente abili; inoltre vengono individuati: un percorso riservato ai cavalli (di progetto) e due percorsi per piccole imbarcazioni, in Piallassa della Baiona. Il sistema è completato dalle aree di sosta attrezzate e dai parcheggi.";

P. a pag. 20, il titolo del percorso ciclabile PC1 diventa:

"PC1 Ca' Quattrocchi - Pineta San Vitale + variante Ca' Vecchia + variante Ca' Nova - Ca' Ponticelle".

Si apportano inoltre piccole modifiche alla prima frase che diventa:

"Questo percorso esistente, parte dalla Ca' Quattrocchi e arriva al parcheggio di Ca' Ponticelle attraversando tutta la Pineta. Due sono le varianti possibili a questo tracciato, entrambe comunque a fruizione indipendente, potendo accedervi direttamente senza essere obbligati a percorrere il tratto dal quale derivano." Sempre nel testo del percorso PC1 vengono eliminate le parole: "o fino all'area di sosta attrezzata Via Cerba.";

Q. a pag. 21, paragrafo percorso ciclabile PC3 il testo da "Il percorso ciclabile continua..." a "... la pista ciclabile esistente" si sostituisce con il seguente:

"Il percorso ciclabile continua su Via Delle Valli verso Marina Romea fino a Viale Italia; da qui è possibile:

- in direzione nord raggiungere le dune del litorale a sud del Fiume Lamone e/o proseguire fino a Casalborgsetti tramite pista ciclabile esistente;

- in direzione sud raggiungere la Piallassa della Baiona, la torretta d'osservazione esistente e gli imbarchi per i percorsi nautici fino a raggiungere Porto Corsini. Da qui è possibile attraverso i collegamenti esistenti raggiungere le località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme.";

R. a pag. 22, paragrafo percorso ciclabile PC4, la descrizione viene completamente rivista e diventa:

"Il percorso, che parte dal parcheggio di Ca' Quattrocchi attraversa il Lamone tramite il ponte esistente sulla S.S. Romea fino alla torretta di osservazione di Valle Mandriole. Prosegue inoltre tramite il sottopasso alla S.S. Romea costeggiando il prato umido del Bardello fino ad entrare nella Pineta della Bedalassona. Da qui si raggiunge lo Scolo Rivalone, in prossimità del Bardello, da cui partirà un collegamento con l'abitato di Casalborgsetti, Variante PC4 (di progetto), su carraie e strade esistenti, a bassa percorribilità.

Il percorso principale prosegue in direzione di Valle Mandriole tramite il sottopasso alla S.S. Romea che permette di raggiungere Cà del Chiavichino e la sua torretta di osservazione. Il percorso prosegue fino alla

località di Mandriole, raggiunge Sant'Alberto e il Centro Visite del Palazzone, attraversa il Fiume Reno tramite traghetto entrando nella Stazione Valli di Comacchio, si sviluppa lungo l'argine sinistro del Reno fino alla S.S. Romea, e ritorna in direzione di Mandriole creando un anello. Lo sviluppo e la riqualificazione di questo percorso sono funzionali alla valorizzazione storico-culturale dei centri urbani di Sant'Alberto e Mandriole.

Il percorso utilizza strade e sentieri esistenti. Sarà necessario predisporre un'adeguata segnaletica con pannelli informativi. Saranno necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di sentieri, l'installazione di panche e rastrelliere per biciclette nelle aree di sosta esistenti o di progetto. La fruizione sarà regolamentata.”;

- S.** sempre a pag. 22, paragrafo percorso ciclabile PC5 la descrizione viene completamente rivista e diventa:

“Questo percorso (di progetto) si sviluppa lungo l'argine sud-est della Piallassa della Baiona, connette il percorso PC3 (Porto Corsini) con il percorso PC1 e prosegue fino a collegarsi con la città di Ravenna. In tal modo si completa una rete di percorsi ciclabili e pedonali che uniscono Ravenna con i suoi lidi nord e le aree naturali.

Il percorso prevede due varianti pedonali esistenti:

- variante percorso Ponte dei Gruccioni: tale percorso è finalizzato a migliorare la fruizione pubblica della Piallassa della Baiona attraverso un punto di osservazione rialzato per osservazioni avifaunistiche, privo di barriere architettoniche e quindi agibile anche da utenti diversamente abili.
- variante Capanno Garibaldi: tale percorso è finalizzato a migliorare la fruizione pubblica della Piallassa della Baiona attraverso un percorso che conduce al Capanno Storico, un edificio che testimonia il passaggio di Giuseppe Garibaldi attraverso il territorio ravennate ed è utilizzato per una esposizione di cimeli garibaldini ed è visitabile dal pubblico.

Sono necessari interventi di consolidamento del sentiero posto sulla sommità arginale, la realizzazione di una passerella sul Canale Magni, l'installazione di idonea segnaletica e pannelli illustrativi. Si rende inoltre necessario realizzare una schermatura fra il percorso e la zona industriale limitrofa, nonché interventi di

miglioramento paesaggistico della zona. La fruizione dovrà essere regolamentata.”;

- T.** sempre a pag. 22, dopo il percorso PC5 viene aggiunto il percorso PC6:

“PC6 percorso Argine Fiume Lamone”

Questo percorso esistente, in partenza da Marina Romea, consente di raggiungere le località di Russi e Bagnacavallo tramite sentieri posti in golena e/o in sommità arginale del Fiume Lamone. Il sentiero è sterrato e quindi necessita di interventi di ripristino e manutenzione del fondo, di regolare sfalcio della vegetazione e mantenimento della cartellonistica e degli arredi. La parte di tracciato da Ca' Quattrocchi che segue il margine settentrionale di Ponte Alberete attraversando il sottopasso alla S.S. Romea lungo l'argine destro del Fiume Lamone ripercorre in parte lo stesso tracciato del percorso PC2.”;

- U.** alle pagine 22 e 23 viene modificata la descrizione dei “Sentieri”:

- a) il testo del percorso N1 diventa: “Il percorso si sviluppa ad anello all'interno del biotopo, parte dal parcheggio esistente, attraversa il ponte pedonale sul Canale Fossatone e si sviluppa su sentieri e carraie esistenti.

Da prevedere l'aggiornamento della segnaletica e delle tabelle descrittive, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la riqualificazione del sentiero, dei ponticelli e delle strutture di osservazione dell'avifauna presenti.

È prevista la rinaturalizzazione dell'ex parcheggio. La fruizione sarà limitata e regolamentata.”;

- b) il percorso N2 “Casa quattrocchi-Torretta Valle Mandriole” viene eliminato, pertanto il sentiero N3 “Prato Barenicolo” diventa il sentiero N2;

- c) il paragrafo “Dune costiere” viene così modificato:

“N3 ‘Dune costiere’

Per le dune costiere classificate B DUN dovranno essere previste modalità di visita che consentano di percepire l'importanza di tale habitat ma che ne rispettino la sua integrità e pertanto qualsiasi intervento o manufatto deve essere preventivamente soggetto a Valutazione d'Incidenza.”;

d) alla fine del paragrafo si aggiunge la seguente frase:
"alcuni di questi percorsi sono già stati realizzati, in particolare nella zona di fronte all'ex colonia di Marina di Ravenna ed altri sono in progetto.";

V. a pag. 23 la descrizione del percorso PN1 diventa:

"Il percorso, destinato esclusivamente a canoe e/o piccole imbarcazioni, parte da un piccolo pontile esistente sul margine della Piallassa della Baiona a Marina Romea e si sviluppa nei canali antistanti e/o nei chiari che presentano profondità adeguate alla navigazione. La fruizione dovrà essere regolamentata.";

W. a pag. 23 la descrizione del percorso PN2 diventa:

"Il percorso parte da un pontile esistente posto al bordo della Piallassa della Baiona tra le località di Porto Corsini e Marina Romea, e si dirige verso l'isola degli Spinaroni, testimonianza della resistenza partigiana durante la seconda guerra mondiale. La fruizione dovrà essere regolamentata.";

X. a pag. 24, nel paragrafo "aree di sosta attrezzate e parcheggi", vengono inserite per maggiore completezza le sigle (P1-P9) per identificare i 9 parcheggi elencati per coerenza con quanto riportato nell'art. 31 comma 11 delle NTA. Pertanto, la parte finale del testo da "I parcheggi" a "-Casone." prima del paragrafo "Parco 2 giugno" diventa:

"I parcheggi, in parte già elencati insieme alle strutture cui sono associati, sono quelli del Palazzone di Sant'Alberto (P5), Cà Quattrocchi (P6), Punte Alberete (P7), Ca' Vecchia (P8), Ca' Nova - Canale Via Cerba (P9).

Oltre a questi vengono confermati ulteriori quattro parcheggi:

- Parco 2 Giugno (P1),
- Ca' Ponticelle (P2),
- Prato Barenicolo (P3),
- Casone (P4).";

Y. sempre a pag. 24, al paragrafo Casone, nella prima riga le parole: "In zona Casone," diventano: "In questa zona, posta all'incrocio tra il Canale Via Cerba e la S.S. Romea";

Z. a pag. 26 nell'ultima riga, viene aggiornato il riferimento al Manuale d'Immagine coordinata regionale che diventa: "nel Manuale d'Immagine Coordinata 2017 - *Indicazioni per realizzare la segnaletica all'interno delle aree protette*

regionali e dei siti Natura 2000 redatto dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”;

AA. a pag. 27 capitolo 7, al terzo capoverso viene eliminata la frase “Come riferimento cartografico indicativo dell’evoluzione del territorio si è presa in considerazione la cartografia IGM (serie storica) del 1892, rappresentata in fig. 1.”. Al quarto capoverso dopo: “di acque dolci,” la frase diventa: “dallo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici e dal generale aumento del loro carico trofico, e coordinarsi, per quanto attiene le acque, con le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ed individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico.”;

BB. a pag. 29 capitolo 7.2 dopo la prima frase si aggiunge il seguente testo:

“Nell’area sono presenti due corpi idrici appartenenti alle acque di transizione (come definite nell’art. 54 D.Lgs. 152/06 in recepimento della definizione fornita nella Direttiva 2000/60/CE all’art. 2): la Piallassa della Baiona e la Piallassa del Piombone.

Il D.M. 131/08 contiene i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici. Esso definisce le metodologie per l’individuazione di tipi per le diverse categorie di acque superficiali (tipizzazione), l’individuazione dei corpi idrici superficiali e l’analisi delle pressioni e degli impatti. Facendo seguito a questa caratterizzazione, le acque di transizione presenti nell’area della Stazione del Parco risultano come illustrato nello schema riepilogativo seguente.

Codice tipi	Corpo idrico	Geomorfologia	Salinità	Grado di confinamento	Macrotipo
AT19	Piallassa della Baiona	Laguna costiera	Eurialina (30-40 psu)	Non confinato Microtidale (escursione di marea >50 cm)	M-AT-3
AT18	Piallassa del Piombone		Polialina (20-30 psu)		M-AT-2

La fascia costiera della Regione Emilia-Romagna è dichiarata area sensibile (Art. 91, D.Lgs. 152/06) in quanto soggetta a processi di eutrofizzazione. Per tale motivo i corpi idrici delle acque di transizione, comprese le lagune sopracitate, sono corpi idrici a rischio nei

quali viene effettuato il monitoraggio operativo come previsto dal D.M. 56/09.

Inoltre, la Piallassa della Baiona risulta essere a rischio in quanto appartenente alle acque a specifica destinazione funzionale (molluschicoltura).

L'attività di monitoraggio è finalizzata alla classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque di transizione e si basa sull'analisi di elementi che definiscono lo stato ecologico e lo stato chimico. Il monitoraggio per la Piallassa del Piombone (Stazione 99700100) non è stato effettuato in quanto l'autorità portuale di Ravenna ha assegnato i lavori per un intervento di risanamento del corpo idrico. In tabella viene riportato pertanto lo stato di qualità ambientale della Piallassa della Baiona per il triennio 2010-2012.

Corpo Idrico	Stazione	Localizzazione	Stato ecologico	Stato chimico	Stato qualità ambientale
Piallas sa della Baiona	99600100	Chiaro della Risega	Scarso	Non buono	Scarso
	99600300	Chiaro Magni			
	99600500	Chiaro Vena del Largo			

CC. nella tabella di pag. 32 si elimina la seguente frase sul riordino dei capanni: "Sarà da affrontare anche il tema della riqualificazione paesaggistica del sito in particolare per quanto riguarda il riordino dei "capanni", costruzioni tradizionalmente presenti ma spesso esteticamente inadeguate e con una condizione di incertezza rispetto alla conformità con le normative vigenti. Si dovrà pertanto elaborare un rilievo ed analisi conoscitiva in base al quale intervenire con strumenti che consentano una pianificazione organica complessiva di riordino."; e si aggiorna il testo relativo alla voce "Piallassa del Piombone" che diventa:

"Nella Piallassa del Piombone è in corso di realizzazione uno specifico progetto di risanamento che prevede la separazione fisica e funzionale tra l'area di interesse naturalistico e ambientale compresa nel territorio di Stazione e l'area portuale.

In base a questo studio/progetto, già sottoposto a VIA e a VINCA (Delibera del Consorzio del Parco Delta Po n. 47/2009), dovrà essere perseguito il riassetto della funzionalità idraulica della rete dei canali con realizzazione di dossi e barene idonee alla ricolonizzazione di specie alofite, ed alla sosta, alimentazione e nidificazione dell'avifauna acquatica.

In considerazione delle attività produttive limitrofe alla Piallasse, ogni intervento che preveda il dragaggio, l'asportazione o la rimozione di sedimenti dovrà essere preceduto da una idonea caratterizzazione qualitativa di questi ultimi.

Si dovrà favorire, nella fascia agricola incolta ed a seminativo presente sul margine orientale della Piallasse del Piombone, l'insediamento di praterie salmastre a *Molinetalia*; *Puccinellio festuciformis Scirpetum campacti*; *Salicornietum venetae*; *Limonio narbonensis* - *Puccinellietum festuciformis*; *Puccinellio festuciformis* - *Sarcocornietum fruticosae*; *Puccinellio festuciformis* - *Juncetum maritimi*; *Ruppialia maritima*; *Eriantho* - *Schoenetum nigricantis*; *Holoschoenetalia*; *Sarcocornietalia fruticosae*; *Bolboschoenetalia maritimi*; *Juncetalia maritimi*;

Si dovrà possibilmente eliminare il sistema di drenaggio a scoline.”;

- DD.** a pag. 35 viene eliminato il paragrafo 7.6. in quanto riferito allo strumento del Piano particolareggiato, non conforme alle norme relative al Piano territoriale; viene pertanto indicato come *OMISSIS*;
- EE.** a pag. 37 paragrafo 7.7, viene modificata la parte finale dell'ultima frase in quanto l'area è già stata acquistata dal Comune di Ravenna. Vengono eliminate le parole da “, salvo” a “all'art. 28”;
- FF.** a pag. 38, alla fine del paragrafo 7.8 “Mitigazione di reti tecnologiche”, si aggiunge: “In considerazione del fatto che tutto il territorio della Stazione è definito Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati devono essere conformi alla LR n. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alla Direttiva tecnica applicativa di cui alla DGR 1732/2015 per minimizzare l'impatto che la luce esterna può generare sull'ecosistema ed i relativi danni.”;
- GG.** sempre a pag. 38, capitolo 7.9, si eliminano il primo, il secondo e il terzo capoverso riferiti alla reintroduzione degli Ungulati;
- HH.** a pag. 39 vengono eliminate dalla tabella in alto le specie: cervo, capriolo, lontra, castoro europeo; mentre alla stessa pagina nel paragrafo 7.10 “Contenimento delle specie alloctone” viene eliminato il testo dal secondo

capoverso alla tabella di pagina 41, e in sostituzione viene aggiunta la seguente frase:

"Le specie a maggior invasività, segnalate dalla relazione di analisi sono il siluro e la nutria. Per l'eradicazione della nutria si attuano le indicazioni previste dallo specifico Piano regionale approvato con DGR n. 551 del 18/04/2016.";

II. a pagina 42 il capitolo sul monitoraggio viene sostituito con quello contenuto nel Rapporto Ambientale per maggior completezza.

2.4 CARTOGRAFIA DI PROGETTO

La cartografia di progetto è composta da 10 tavole (P1-P6) di cui P1, P3, P4, P5, P6 in scala 1:25.000 e P2/1-P2/5 in scala 1:10.000 costituenti la carta di dettaglio della zonizzazione della Stazione.

In generale le tavole di progetto sono state riviste ed integrate, sia sulla base delle indicazioni e osservazioni presentate dal CCRAN nel '97, sia in conformità alle nuove scelte di Piano. In particolare, in tutte le tavole è stato modificato il confine nord di Stazione lungo il fiume Reno, che seguirà indicativamente l'argine sud anziché la mezzeria, in modo da eliminare sovrapposizioni con la Stazione del Parco confinante delle Valli di Comacchio.

Sono state riviste le zone D, ripериметrate così come dedotte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti per le motivazioni e indicazioni già date al punto 2.3 di questa istruttoria.

Per quanto riguarda le aree di riqualificazione ambientale è stato modificato il perimetro dell'area 1 "Marcabò" stralciando la sottozona C AGN ed è stata eliminata l'area 3 (area ad ovest di Marina Romea). In generale, sono state apportate diverse correzioni per migliorare la lettura delle diverse carte.

In particolare, è stata modificata la tavola della fruizione P3 che presentava parecchie carenze e imprecisioni.

Le singole modifiche vengono elencate nei punti successivi:

A. nella Tavola P1 (**ALLEGATO E1**) si modifica:

- 1) il retino usato per le Riserve naturali statali (RNS) in quanto quello presente in legenda è diverso da quello sulla mappa;

- 2) i rettangoli con la scritta B DUN relativi alle Dune attive a tutela integrale a sud di Casalborgorsetti, a sud della Foce del Lamone e sul litorale di Marina di Ravenna vengono spostati in quanto vanno a coprire la relativa area di pertinenza;
- 3) vengono eliminate o spostate quelle sigle che sono ripetute sulla medesima zona o che sono mal posizionate;
- 4) nella legenda: viene rinominata la voce "centri abitati" in "zone D"; viene aggiunta la voce C BOS; la frase "Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Piani di intervento particolareggiato" viene sostituita dalla frase: "Aree di riqualificazione ambientale" e il rettangolo azzurro relativo all'area 3 viene eliminato;
- 5) nella cartografia vengono ripериметrate le zone D così come dedotte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e viene aggiunta l'area C BOS ad ovest di Valle Mandriole; inoltre viene eliminata l'area di riqualificazione ambientale n.3, mentre la n.1 viene ripериметrata stralciando l'area C AGN;

B. in tutte le Tavole di dettaglio della zonizzazione da P2.1 a P2.5 (P2.1-**ALLEGATO E2**; P2.2-**ALLEGATO E3**; P2.3-**ALLEGATO E4**; P2.4-**ALLEGATO E5**; P2.5-**ALLEGATO E6**) vengono fatte le seguenti modifiche:

- 1) nella legenda: viene rinominata la voce "centri abitati" in "zone D"; viene aggiunta la voce C BOS, la frase "Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a piani di intervento particolareggiato" viene sostituita dalla frase: "Aree di riqualificazione ambientale" e il rettangolo azzurro relativo all'area 3 viene eliminato;
- 2) nella cartografia vengono ripериметrate le zone D così come dedotte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Inoltre, in particolare:

- 1) nelle Tavole P2.1 e P2.5 si modifica il retino usato per le Riserve naturali statali nella mappa, per uniformarlo alle altre carte, utilizzando quello della carta P.1; in particolare nella Tavola P2.1 inoltre l'area di riqualificazione ambientale n.1 viene ripериметrata stralciando l'area C AGN;

- 2) nella Tavola P2.3 viene aggiunta la sigla B DUN per le aree a sud della Foce del Lamone;
- 3) nella Tavola P2.3 viene aggiunta l'area C BOS ad ovest di Valle Mandriole e viene eliminata l'area di riqualificazione ambientale n.3;
- C.** la Tavola P3 (**ALLEGATO E7**) sul sistema di fruizione è stata completamente rivista: in legenda ogni voce (Torrette d'osservazione, aree attrezzate, parcheggi, centri di informazione) è stata meglio esplicitata anche attraverso una specifica simbologia. La voce *edifici e centri informazione* è stata suddivisa in: *Centri di promozione e valorizzazione*, *Centri di informazione e documentazione del Parco* e *Strutture integrative del sistema di fruizione*.
- Inoltre, i percorsi attrezzati sono stati aggiornati e integrati (sono stati aggiunti: PC4 variante Casalboretto, PC5 variante Capanno Garibaldi e PC5 variante ponte dei gruccioni, PC6 argine fiume Lamone);
- D.** il titolo della Tavola P5 (**ALLEGATO E9**) viene modificato da "ZONIZZAZIONE 2008" a "ZONIZZAZIONE 2019" per attualizzarlo. Inoltre, vengono fatte alcune piccole correzioni: per maggiore uniformità viene cambiato il retino relativo alle RNS rendendolo uguale a quello delle altre tavole di progetto; in legenda vengono sostituite le parole "pre-parco" con "Area contigua" e le parole "centri abitati" con "Zone D"; infine in mappa viene aggiunto il poligono C.BOS;
- E.** la Tavola P6 (**ALLEGATO E10**) viene modificata per maggior completezza aggiungendo il confine del parco approvato: in legenda si inserisce la dicitura "confine approvato" e in mappa viene riportato il nuovo perimetro con colore fuxia.

2.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche di attuazione (NTA) sono state complessivamente revisionate tenendo conto delle richieste del parere regionale espresso dal CCRAN (**ALLEGATO F**).

La nuova stesura proposta, pur essendo nel complesso, condivisibile, contiene ancora alcune incongruenze rispetto alla normativa vigente o agli strumenti di pianificazione di scala provinciale approvati.

Si sono inoltre riscontrate alcune lacune e imprecisioni all'interno dell'articolato.

Si introducono pertanto modifiche, per le motivazioni e secondo le logiche singolarmente specificate, come di seguito riportato.

- a)** In tutto l'elaborato vengono stralciati i riferimenti ai Regolamenti comunali (capanni, usi civici di pesca, pinete) in quanto non possono essere presi come riferimento all'interno del Piano territoriale, non essendo stati approvati ai sensi delle LR 6/2005 e 24/2011.

Si ricorda che possono essere approvati dall'Ente di Gestione del Parco specifici Regolamenti di settore redatti contemporaneamente o successivamente al Piano Territoriale del Parco per normare particolari materie.

b) Sommario

Viene inserito il sommario delle norme che non era stato previsto nella versione proposta dal Comune ma che risulta utile alla consultazione. Quindi viene redatto ed inserito ad incipit.

c) Art. 1 - Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale della Stazione

- comma 4:
 - alla lettera g) si ritiene debbano essere esplicitati i rapporti tra il Piano territoriale del Parco e gli strumenti sottordinati; pertanto il testo è sostituito dal seguente:

"g - stabilisce le direttive, gli indirizzi e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sott'ordinati, in coerenza al PTCP/PTPR";
 - si ritiene opportuno chiarire il ruolo del Piano del Parco rispetto alle Riserve Naturali dello Stato ricomprese nel perimetro della Stazione, per cui si modifica il punto "m" e si aggiunge all'elenco un nuovo alinea "punto n". Alla lettera "m" dopo la parola "contigue" si aggiungono le seguenti parole "e costituisce quadro di riferimento per la pianificazione e la gestione delle Riserve Naturali dello Stato;".

Il nuovo alinea invece diventa:

"n - stabilisce gli obiettivi da perseguire per l'armonizzazione delle attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione e di educazione ambientale, di fruizione turistica

controllata del Parco con quelle da realizzarsi nelle Riserve Naturali dello Stato inserite nel perimetro della Stazione”.

d) Art. 2 - Elaborati costitutivi del Piano

L'elenco degli elaborati viene integrato con le parole in grassetto, il programma finanziario viene eliminato in quanto superato.

“Elaborati di Analisi

a - Relazione di Analisi completa di elaborati cartografici **e allegati**

Elaborati di Progetto

a - Relazione di Progetto

b - Cartografia di Progetto:

Sintesi della Zonizzazione, tavola P 1 - scala 1:25.000;

Carte della Zonizzazione, n° 5 tavole da P 2.1 a P 2.5 - scala 1:10.000;

Il Sistema di Fruizione, tavola P 3 - scala 1:25.000;

Zonizzazione 1991, tavola P 4 - scala 1:25.000;

Zonizzazione 2019, tavola P 5 - scala 1:25.000;

Confronto Perimetri, tavola P 6 - scala 1:25.000

c - Norme Tecniche di Attuazione

e - Calcolo superfici

f - Valutazione di Incidenza

g - Rapporto ambientale

e) Art. 3 - Efficacia del Piano

- Si rende necessario precisare l'efficacia del Piano in coerenza con il PTCP, che assume anche i contenuti del PTPR, strumento sovraordinato al Piano Territoriale del Parco. Pertanto, si sostituisce il primo comma con il seguente:

“1. Il Piano di Stazione, per i territori cui inerisce, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come specificate e approfondite in via transitoria (fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alla LR 24/2017) dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del medesimo piano provinciale. Ai sensi dell'art. 66 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione” della LR

24/2017 le disposizioni del PTPR sono inderogabili e cogenti per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevalendo per le materie di competenza anche sulle norme contenute nel presente Piano di Stazione.”.

- Sono inoltre da citare i rapporti con gli altri strumenti di rango provinciale, pertanto si inserisce il seguente nuovo comma:

“1 bis. Per il territorio della Stazione restano valide le norme dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale di livello provinciale e comunale vigenti alla data di approvazione del presente Piano qualora compatibili con le presenti norme”.

- Viene infine modificato il comma 2 aggiornando il riferimento normativo all'abrogata LR 36/1988, pertanto la frase seguente: “al comma 9 dell'art. 13 della Legge Regionale 5 settembre 1988, n. 36 e successive modifiche e integrazioni” viene sostituita con questa: “all'art. 28, comma 16, della stessa L.R. n. 6/05.”;

f) Art. 4 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

L'articolo va aggiornato con quanto stabilito dalla LR 24/2011 in quanto l'articolo 34 della LR 6/2005 a cui si fa riferimento è stato abrogato. Come indicato all'art. 19 della LR 24/2011 il titolo corretto del Programma triennale è: “Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea”. Per questo motivo e, dato che l'articolo si riferisce in particolare al Parco del Delta del Po, si modifica il titolo dell'articolo come di seguito riportato: “Programma triennale di tutela e valorizzazione del Parco del Delta del Po”. Si eliminano inoltre i commi da 1 a 6 che vengono sostituiti da quanto riportato di seguito:

“1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del *Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000* di cui all'articolo 12 della L.R. n. 6/2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:

- a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei

Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;

b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;

c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;

e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;

f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;

g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;

h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;

i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità."

g) Art. 5 - Regolamento del Parco

Occorre aggiornare l'articolo sia rispetto alla recente LR n. 13/2015 che demanda la funzione di approvazione del Regolamento alla Regione Emilia-Romagna, sia rispetto alle novità introdotte dalla LR 24/2011.

- In fondo al comma 2 viene inserita una frase relativa ai regolamenti di settore, in quanto risulterebbe utile, considerato il particolare contesto ambientale della Stazione del Parco, che, una volta approvato il Piano

venissero realizzati specifici regolamenti di settore relativi ad esempio alla caccia e alla gestione pinetale: "Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie e per particolari ambiti territoriali del parco."

- Il comma 3 viene pertanto riscritto e diventa:
"Il Regolamento del Parco è approvato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 comma 4 della LR 13/2015".
- Il comma 4 viene sostituito dal seguente testo:
" 4. L'elaborazione e le eventuali successive modifiche del Regolamento del Parco vengono proposte dalla Comunità del Parco ai sensi dell'art. 5 LR 24/2011 e la Consulta del Parco esprime entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sulla proposta."
- Il comma 5 viene eliminato.

h) Art. 6 - Progetti di intervento particolareggiato

Viene eliminato l'articolo in quanto il Piano non prevede Progetti di intervento particolareggiato. Viene indicato come *OMISSIS*.

i) Art. 7 Piani particolareggiati

- Viene eliminato l'articolo in quanto il Piano non presenta Piani particolareggiati che non sono strumenti coerenti con la legge che disciplina questi strumenti. Viene indicato come *OMISSIS*.

j) Art. 8 Convenzioni ed altri strumenti di concertazione

- Alla fine del comma 1 il riferimento all'articolo 9 della LR 27/88 è superato, quindi si corregge il comma aggiornandolo. Si sostituiscono le parole "...dall'art. 9 della L.R. n. 27/88." con le parole: "dalla legislazione vigente".
- Si intendono rafforzare gli strumenti della concertazione facendo riferimento anche a quelli previsti per la gestione dei corsi d'acqua. Si aggiungono pertanto i seguenti commi:
"2. In particolare, per la gestione dei corsi d'acqua naturali e di bonifica e irrigazione vengono promosse forme di concertazione permanenti con gli Enti rispettivamente competenti alla gestione dei medesimi.

3. Per raggiungere pienamente gli obiettivi di cui al comma 1 del precedente art. 1, nonché per conseguire le tutele delle acque definite dal successivo art. 14, l'Ente di Gestione relativamente ai corsi d'acqua naturali e artificiali, verifica la fattibilità e promuove i "Contratti di Fiume" così come previsti dal Piano di gestione del distretto idrografico."

k) Art. 9 - Procedure autorizzative

- Al comma 1 si elimina la frase "Per il rilascio del parere di conformità, l'Ente di Gestione può avvalersi, in tutti i casi di problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico." in quanto tale comitato non è un organismo previsto per legge.

- Al comma 2 dopo la prima frase, si aggiunge un nuovo capoverso, in quanto si ritiene corretto specificare che gli Enti parco non sono tra i soggetti individuati dalla norma regionale per rilasciare eventuali autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del comma 2 art. 69 LR 24/2017, avente il seguente testo:

"Il nulla osta non ha valore di autorizzazione paesaggistica. Le modalità del rilascio del nulla osta saranno oggetto di un apposito Regolamento stralcio redatto in conformità alla Delibera n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta da parte degli Enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)".

Inoltre, al quarto capoverso dopo la frase: "Il nulla osta non è dovuto nelle zone D." si elimina la parte relativa alle zone PP AGR e PP AGN da "Per quanto riguarda le zone PP..." a "...sia comunque previsto il rilascio del nulla osta."

Infine, al quinto capoverso viene aggiunta dopo: "delle popolazioni," la frase: "nonché per il ripristino degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica e di telecomunicazione esistenti,";

- Al comma 3 si corregge la parte sugli adempimenti dell'Ente di Gestione del Parco relativi alla Valutazione di Incidenza che non risultano corretti, pertanto il testo diventa:

"3. Valutazioni di Incidenza di Piani e Progetti sui siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS):

Nel territorio del Parco e dell'Area contigua, fermo restando l'obbligo di procedere a Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, all'interno dei SIC e delle ZPS l'Ente di Gestione procede agli adempimenti relativi alla Valutazione d'Incidenza per i Progetti, mentre per i Piani rilascia il proprio parere, ai sensi dei DPR n. 357/97 e 120/03 e della LR 7/2004 e succ. mod.

Non sono soggetti a Valutazione di Incidenza gli interventi previsti dai Piani di Gestione di cui al successivo articolo 11, laddove regolarmente approvati.”.

1) Art. 9 bis - Siti della Rete Natura 2000

Al titolo II - Norme territoriali, Capo I, prima dell'articolo 10 viene aggiunto un nuovo articolo il "9 bis" intitolato "Siti della Rete Natura 2000" con il seguente testo:

" 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali e particolari dettate dalle presenti Norme, e relativamente ai siti della Rete Natura 2000 presenti entro il perimetro del Parco e delle Aree Contigue, il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, oltre a quello contenuto nei documenti del presente Piano, è dato dall'insieme della documentazione e dei dati, di cui:

- a) al Report sessennale ex art. 17 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e sulle misure di conservazione accessibile ai siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA;
- b) al Report sessennale ex art. 12 della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" sullo stato di conservazione dell'avifauna, accessibile ai siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA;
- c) ai Formulari Standard di ogni sito Natura 2000, reperibili sui siti web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di ISPRA, nonché della Regione Emilia-Romagna;
- d) alla Carta degli habitat regionali di interesse comunitario reperibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna:
[https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/habitat-e-specie-di-interesse-europeo/habitat.](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/habitat-e-specie-di-interesse-europeo/habitat)

2. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della stazione quali:

- Punte Alberete, Valle Mandriole
- Bardello
- Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
- Piallassa Baiona, Risega e Pontazzo
- Pineta di Casalborgorsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
- Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
- Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno e Pineta litoranea sezione di Bellocchio

sono vigenti le Misure di Conservazione Generali e Specifiche.”.

m) Art. 10 - Tutela e gestione delle zone umide

Al comma 4 dopo: “e cenosi faunistiche” viene aggiunto: “, in coerenza con gli obiettivi di qualità fissati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE per tutti i corpi idrici interessati.”.

n) Art. 11 - Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

Si introducono precisazioni al comma 4 riguardo al Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e al comma 5 alle modalità di valutazione dello stato di conservazione degli habitat. Non si concorda inoltre con quanto stabilito al comma 6 circa la Valutazione di Incidenza del Piano di Stazione che deve essere prevista in fase di approvazione.

- Il comma 4 viene sostituito da: “Il presente Piano costituisce il quadro di riferimento per le Misure di conservazione relative ai siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.”.
- Il comma 5 viene così modificato: “L’Ente di Gestione potrà provvedere, ai sensi dell’art. 105 della LR n. 3/99 e dell’art. 15, comma 1, lett. a) della LR n. 6/05, di norma ogni tre anni, alla definizione dello stato di conservazione degli habitat di cui al precedente comma 1 ed a proporre alla Regione le eventuali modifiche delle Misure di Conservazione idonee a garantire il

perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo degli ambienti fluviali, palustri e costieri.”.

- Il comma 6 è soppresso in quanto non corretto.

o) Art. 12 - Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

Si introducono precisazioni tecniche ai diversi commi. Al comma 2 nell'elenco citato delle specie vegetali sono riportate alcune specie che sarebbero già elencate come protette dalla LR 2/77 o dalla Direttiva europea Habitat, pertanto si ritiene di doverlo modificare per evitare ripetizioni; mentre al comma 3 si ritiene di sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco, qualora istituito, e a Valutazione di Incidenza Ambientale eventuali proposte di reintroduzione di specie che tuttavia nel caso di specie di interesse comunitario sono sottoposte a quanto disciplinato dall'art. 12 del DPR 357/97. Inoltre, si introduce una precisazione al comma 8 riguardo alla raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco e si sostituisce il comma 9, precisando meglio le iniziative di tutela degli esemplari arborei ed arbustivi di pregio.

- Pertanto, al comma 2 le parole: “Nel territorio del Parco e delle Aree Contigue, oltre alle specie di cui alla LR 24 gennaio 1977 n.2 e alle specie di cui all'Allegato II della Dir. 92/43/CEE sono in particolare, rigorosamente protette le seguenti specie” sono sostituite dalle parole: “Nel territorio del Parco e dell'Area contigua sono rigorosamente protette le specie di cui alla LR 2/77 e quelle dell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE e le altre specie ricomprese nel seguente elenco:”.

Inoltre, in coerenza con quanto modificato sopra, vengono eliminate dall'elenco le specie che sono già ricomprese o nell'allegato II o nella Legge regionale, quali: *Salicornia veneta*; *Limonium sp. Pl.*; *Ophrys fuciflora*; *Aceras anthropophorum*; *Serapias lingua*; *Orchis coriophora subsp. fragrans*; *Orchis purpurea*; *Orchis simia*; *Orchis palustris*; *Neottia nidus-avis*; *Epipactis palustris*; *Limodorum abortivum*.

- Al comma 3 l'ultima frase viene così modificata: “L'eventuale reinserimento o inserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco, qualora istituito, e secondo la procedura descritta nel

DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e succ. modifiche."

- Al comma 6 si elimina "all'evolversi delle situazioni legislative ovvero in seguito".
- Al comma 8 nella prima riga si sostituiscono le parole: "può avvenire" con le parole: "è consentita,".
- Al comma 9 bis, dopo la parola obiettivo, viene aggiunta la frase: "-laddove non sussistano potenziali rischi di incendio o pericoli di natura fitosanitaria-".
- Al comma 10 vengono modificati il secondo e terzo alinea:
 - nel secondo alinea si sostituiscono le parole: "il diserbo dei fossi e delle" con: "il controllo della vegetazione spontanea lungo i fossi e le";
 - il terzo alinea diventa: "- le specie da impiegare nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale sono quelle previste nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per scopi ambientali, la gestione dei collegamenti ecologici e la conservazione di spazi naturali, semi-naturali e del paesaggio agrario."

p) Art. 13 - Tutela e gestione della fauna selvatica

Vengono apportate modifiche ed integrazioni, sia per ricondurre l'articolato ad una maggior aderenza alla LR 6/05 e alla LR 15/2006 sulla tutela della fauna minore, che per il raggiungimento di una maggior chiarezza interpretativa.

Alcune scelte relative alla reintroduzione di specie sono state stralciate in quanto non attuabili e condivisibili.

Pertanto, l'articolo viene modificato come indicato di seguito.

- Al comma 1 ad incipit vengono inserite le parole "Nel territorio del Parco e dell'Area contigua" e dopo le parole: "e dei relativi habitat" vengono aggiunte le parole: "nonché delle specie appartenenti alla fauna minore di cui alla LR 15/06."
- Al comma 2 vengono eliminate alla seconda riga le specie: "*Cervus elaphus* e *Lutra Lutra* della Mesola"; viene sostituito il *Piano Faunistico-Venatorio Provinciale* con il *Piano Faunistico-Venatorio Regionale*; viene eliminato il secondo capoverso relativo alla reintroduzione di

Ungulati; al terzo capoverso viene sostituito: "dette" con: "questa", dato che si fa riferimento solamente a *Testudo hermanni*; infine si elimina "e che deve acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico" in quanto tale comitato non è un organismo previsto per legge.

- Al comma 4 nella prima riga viene sostituito: "dei Parchi devono" con: "del Parco deve" e l'"Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" con la sigla "ISPRA". L'ultima frase del comma è sostituita dalla seguente: "Sono ammessi, attraverso il Regolamento del Parco, aggiornamenti dell'elenco di specie di cui al precedente comma 1 in seguito: alle fluttuazioni dei popolamenti di specie, all'introduzione di nuovi criteri di valutazione, all'aumento di conoscenze scientifiche, alla scoperta di nuove specie."
- Al comma 5 si sostituiscono le parole "Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" con la parola "ISPRA". Al primo capoverso si sostituiscono le parole: "Sono ammessi interventi di contenimento" con le parole: "E' ammessa l'attuazione di Piani di controllo"; e in fondo si aggiunge il seguente testo:

"Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di Parco e nelle Aree Contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA), ovvero in altre aree o in particolari periodi specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:

a) cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco e nelle suddette Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA, nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

b) cani utilizzati per l'attività venatoria nelle suddette Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA, negli ambiti e durante i periodi in cui l'attività venatoria è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti;

L'Ente di Gestione può decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare per le specie di cui al precedente comma 1. Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni

d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzioni di reddito.”.

- Al comma 6 alla terza riga della seconda frase viene sostituito “provinciale” con “regionale”; all’inizio della quarta frase viene sostituito “Provincia” con “Regione”. Viene inoltre modificato l’ultimo capoverso che diventa: “Costituisce obiettivo del Parco l’eradicazione di specie animali esotiche invasive, con particolare riferimento alle specie maggiormente dannose: *Myocastor coypus*, *Cygnus atratus*, *Trachemys scripta*, *Silurus glanis* e tutte le altre specie presenti e dichiarate tali in base al Regolamento UE n. 1143/2014 e i suoi provvedimenti di attuazione a livello nazionale e regionale.”.
- Il comma 7 viene riscritto e diventa: “Nelle Aree Contigue la gestione ai fini venatori è esercitata dall’Ente di gestione in forma diretta, ovvero da altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione.”.
- Il comma 8 è sostituito dal seguente: “Nelle Aree Contigue della Stazione l’esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’Area contigua, come stabilito dall’art. 38 della LR 6/05, e integrazioni nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme, nonché dei limiti particolari stabiliti dal Regolamento del Parco.
L’attività venatoria rivolta sia alle specie stanziali che alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l’andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere. L’attività venatoria nelle Aree Contigue viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e compatibili con le attività turistiche e ricreative svolte all’interno della Stazione.
Il Regolamento deve perciò contenere la disciplina per quanto riguarda gli accessi, le forme, i mezzi, le modalità, i tempi e le specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1. È vietato l’aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del

presente Piano, garantendo inoltre una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.”

- I commi 10 e 11 vengono accorpati e sostituiti dal seguente:

“10. Nelle zone B di Parco le forme di pesca sportiva, ricreativa e professionale sono vietate. L’esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone C di Parco e nell’Area contigua è consentito, ad eccezione delle zone C FLU dove è vietato, secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie, e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La pesca professionale è concessa nelle acque interne di categoria A ricomprese in zona C di Parco (eccetto C FLU) o in Area contigua, nel rispetto del Regolamento regionale di cui all’Art. 26 della Legge Regionale 11/2012 e, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati a carico dei potenziali siti riproduttivi dell’avifauna acquatica e ad altre specie e habitat di interesse conservazionistico.

È vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo ai sensi della LR 6/2005 art. 11 e del DPR 357/97 Art. 12 comma 3 come modificato dal DPR 120/03. Ai sensi delle medesime norme è vietato il ripopolamento in natura di specie o popolazioni non autoctone.

La raccolta di molluschi è consentita nelle zone di acque individuate idonee dalla Regione Emilia-Romagna per la produzione, l’allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini come da Delibera GR n.94 del 3/2/2014 e ss. modifiche. In tutta la Stazione è vietata, altresì, la cattura delle specie ittiche di interesse comunitario di Allegato II e IV, nonché di tutte le specie ittiche particolarmente protette oggetto delle disposizioni della LR 15/2006 in materia di tutela della fauna minore. Il Regolamento del Parco individua misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico della fauna minore ed indica le linee gestionali degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono

essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore.

Il Regolamento del Parco deve indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela, durante gli eventi straordinari di anossia delle acque marine e salmastre, per i potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica, nonché alle specie ittiche autoctone, quali ad esempio: *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Gasterosteus aculeatus*. Le azioni in materia di pesca ricreativa e sportiva devono inoltre favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche dannose e/o infestanti, quali, in particolare ad esempio *Silurus glanis*, *Carassius auratus*, *Micropterus salmoides*, *Stizosteidon lucioperca* e *Pseudorasbora parva* (quest'ultima è inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive di cui al Regolamento N. 1143/2014 del parlamento Europeo).

Fatto salvo quanto sopra prescritto in materia di pesca, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, da redigere entro 3 mesi dall'approvazione del presente Piano, anche come Regolamento di settore, valgono le modalità di pesca nei territori del Parco del Delta del Po approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Ravenna n. 338 del 3 aprile 2001, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 878 del 31 dicembre 2004 e dalla Delibera della G.R. n. 86 del 3/3/2010".

- Al comma 12 le parole: "Piano Faunistico-Venatorio Provinciale" sono sostituite con le parole: "Piano Faunistico-Venatorio Regionale".
- Al comma 13 le parole: "Piano Faunistico-Venatorio Provinciale" sono sostituite con le parole: "Piano faunistico-Venatorio Regionale" e "Provincia" con "Regione". Inoltre, le parole "i Piani Ittici di Bacino" sono sostituiti con le parole "il Piano Ittico Regionale".
- Al comma 14 le parole: "servizio provinciale" sono sostituite con le parole: "Servizio regionale".

q) Art. 14 - Tutela e gestione delle aree forestali e arbustive

- Al primo comma, il riferimento alla carta di analisi "A.10" non è corretto per cui viene sostituito con la sigla "A.4.1".
- Il secondo alinea del 2° comma viene così modificato:

"il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati, nei territori di Parco e nelle Aree Contigue, ad eccezione degli ambiti C.AGR, PP.AGR, PP.AGN, ove non pericolosi per l'incolumità di persone o cose e purché non sussistano eventuali rischi di incendio o regolamento 3/2018pericoli di natura fitosanitaria;"

- Dopo il comma 2, si aggiunge un nuovo comma:

"2 bis. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni dell'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del PTPR, come specificate dal PTCP di Ravenna, qualora più restrittive della presente normativa, i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del PTPR:

- formazioni boschive del Piano basale o submontano;
- formazioni di conifere adulte;
- rimboschimenti recenti;
- boschi misti governati a ceduo."

- Al terzo comma: "dalla Provincia" viene sostituito da: "dagli Enti forestali delegati" e le parole "ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 30/81" vengono eliminate.

- Si aggiunge un nuovo comma (comma 4):

" 4. Ai fini dell'individuazione delle superfici forestali e dell'applicazione delle norme di gestione e tutela dei boschi si richiama la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 34/2018 recepito dalla Regione Emilia-Romagna con il Regolamento regionale 3/2018."

r) Art.15 - Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua

- Al comma 2, dopo: "...ai seguenti commi" viene aggiunto: ", integrando e coordinandosi con le misure previste dai Piani di Gestione dei Distretti idrografici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva 2000/60/CE."

- Al comma 3 si sostituisce: "Devono essere evitate" con: "Sono vietate" e si aggiunge: "e indiretto" dopo: "danno diretto".

- Al comma 4 nell'ultima riga viene integrata la norma di riferimento citata, DGR 3939 del 1994, richiamando anche altri atti pertinenti, per cui nell'ultima riga dopo: "n. 3939" si aggiunge:
 "e secondo:
 1. il Disciplinare Tecnico per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, di cui alla DGR 667/2009;
 2. Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla DGR 246/2012;
 3. Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua di cui alla DGR 158/2015."
- Al comma 5, penultima riga, si sostituisce per maggiore correttezza "a parere vincolante" con "al nulla osta".
- Dopo il comma 6 si aggiunge un nuovo comma:
 "7. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni dell'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", dell'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", dell'art. 28 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del PTPR e dell'art. 5.3 del PTCP "Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche", qualora più restrittive della presente normativa per l'ambito territoriale interessato dal Piano di Stazione, le zone/invasi/alvei di tutela individuati e perimetrati nelle tavole contrassegnate dai nn. 2-5, 2-9, 3-5 e 3-9 del PTCP, approvato in conformità al Piano regionale."

s) Art. 16 - Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

- Il comma 2 viene riformulato in coerenza con l'art. 10.7 del PTCP di Ravenna, e con gli attuali orientamenti della programmazione regionale del settore agricolo, che sconsigliano l'incentivazione della coltivazione del riso in territori con poca disponibilità idrica e così pure della canapa, ormai quasi scomparsa in Emilia-Romagna:

"Le azioni dell'Ente di Gestione sono rivolte, della promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici, in coerenza con la Direttiva dell'art. 10.7 "Ambiti agricoli a

prevalente rilievo paesaggistico" del PTCP che subordina la possibilità di realizzare le trasformazioni e l'uso del suolo in questi ambiti ad una specifica valutazione della loro sostenibilità.

In generale l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali.

I principali indirizzi riguardano:

- l'incentivazione di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
 - il mantenimento e ripristino degli elementi che caratterizzano gli assetti paesaggistici agrari tradizionali, quali siepi, alberi isolati, filari, piantate, aree incolte marginali, pascoli umidi e allagati, canneti asciutti;
 - il tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di irrigazione e drenaggio con canalette di scolo e limitazioni alla realizzazione di drenaggio sotterraneo;
 - la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
 - la promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione."
- Si modifica il comma 3 al terzo capoverso quando si parla di rimboschimenti, per renderlo coerente con i contenuti del Programma di Sviluppo Rurale Regionale, per cui si sostituisce da: "Per i rimboschimenti:" fino a "*Pinus Pinaster*)" con:
"Per i rimboschimenti e i ripristini naturalistici:
- devono essere utilizzate esclusivamente le specie vegetali previste per tale finalità nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna."

t) Art. 17 - Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Si rende necessario modificare l'articolo per garantire una piena rispondenza delle disposizioni normative alle finalità del Parco definite all'art. 1 rispetto alle

possibilità di trasformazioni del territorio in esso ricompreso.

- Al primo comma viene pertanto modificata la prima frase che diventa:

"Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna e delle disposizioni normative del PTPR come recepiti dagli strumenti urbanistici generali vigenti;"

u) Art. - 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi

Si ritiene opportuno inserire alcune precisazioni finalizzate al raggiungimento di una maggiore coerenza con la normativa esistente.

Pertanto, si introducono le seguenti modifiche:

- il comma 1 diventa:

"Nelle zone di Parco e nelle Aree Contigue ad elevata tutela naturalistica (PP.PIN, PP.PRA, PP. PAL, PP. PSS) è vietata l'installazione di nuove linee elettriche e di impianti puntuali per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione di nuove linee aeree per le telecomunicazioni, la collocazione di impianti puntuali per le telecomunicazioni, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di materiali fluidi o gassosi ad eccezione delle infrastrutture indispensabili al funzionamento degli impianti e delle attività esistenti o consentite nelle zone di parco e nelle aree contigue. Nella restante parte del territorio del Parco, non ricompresa nelle sopraccitate sottozone di elevata tutela naturalistica, tali impianti esterni o interrati sono ammessi se previsti in strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale. Tali impianti sono pertanto sottoposti a nulla osta da parte dell'Ente di Gestione e alla valutazione d'incidenza quando dovuta.

Per quanto riguarda le aree classificate dal PTPR come "Zone di tutela della costa e dell'arenile", disciplinate all'art. 15, nonché per quelle individuate come "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile", disciplinate all'art. 13, tali opere e impianti sono esclusi."

- Al comma 3 penultima riga, per correttezza, si toglie la parola: "sempre".

- Al comma 4 alla seconda riga dopo le parole: "risorse energetiche" si aggiunge: "e minerarie".
- Tra l'art. 18 e l'art. 19 si introduce l'art.18 bis, riguardante l'inquinamento luminoso, in quanto si è rilevata l'assenza di qualsiasi riferimento al riguardo (LR 19/2003 e Direttiva applicativa n. 1732/2015):

"Art.18 bis Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati

1. Ai sensi della Legge Regionale del 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'articolo 3 della Direttiva tecnica applicativa di cui alla Delibera GR del 12/11/2015, n. 1732, le Aree naturali protette, i Siti della Rete Natura 2000 e le aree di collegamento ecologico sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso.
2. In tutto il territorio della Stazione tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e seguire i criteri specificati nelle norme di cui al comma 1.
3. Nelle Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso si applicano inoltre, misure aggiuntive di protezione che prevedono l'applicazione dei seguenti indirizzi di buona amministrazione (art. 3, comma 2 DGR 1732/2015):
 - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati;
 - mettere a norma anche gli impianti già esistenti, quindi realizzati prima del 14 ottobre 2003, data di entrata in vigore della LR 19/2003 e le fonti di rilevante inquinamento luminoso;
 - ridurre il più possibile i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti).
4. In caso di "Particolari impianti di illuminazione" quali impianti destinati ad attività sportive, illuminazione architettonica, ambiti per attività produttive, insegne e mezzi pubblicitari luminosi, illuminazione di uso temporaneo, ed aree verdi private occorre seguire i criteri realizzativi

specificati al comma 6 della citata Direttiva tecnica.".

v) Art. 19 - Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie

- Al comma 2 si eliminano le parole: "ed il Comune di Cervia": si presume sia un refuso, e conseguentemente si sostituisce "provvedono" con "provvede".

w) Art. 20 - Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura sostenibile e dei prodotti tipici

Si ritiene opportuno inserire alcune precisazioni e, in particolare per quanto riguarda l'accordo agro-ambientale, per una maggior aderenza a quanto stabilito dalla LR 6/05 si rimanda alla revisione del Piano la messa a punto e approvazione dello stesso.

Pertanto, si introducono le seguenti modificazioni:

- al comma 1, prima riga, dopo le parole: "del Parco" si aggiungono le parole: "e delle Aree contigue" per maggior precisione.
- Al comma 4, prima riga, prima di "L'Ente di Gestione" si aggiunge: "Ai sensi e con le modalità dell'art. 33 della LR 6/05".
- Al comma 3, primo alinea, si aggiorna il riferimento di legge per cui la frase: "legge regionale 25 novembre 2002, n.31 (disciplina generale dell'edilizia) viene sostituita da: "Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 (semplificazione della disciplina edilizia)".
- Al comma 4, 4a riga, si sostituisce "approvano" con "promuoveranno". Inoltre, al primo punto dell'elenco si elimina "di cui al Capo A-IV della legge Regionale n. 20 del 2000" legge abrogata dalla LR 24/2017.
- Il comma 5 viene riscritto così:
"L'accordo agro-ambientale diverrà parte integrante del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti saranno recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione del Piano del Parco non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.".

- Nel comma 6 viene riscritto il primo alinea come di seguito riportato, in quanto si ritiene che le attività agricole da proporre e promuovere nell'ambito del territorio della Stazione non siano quelle dell'agricoltura tradizionale del passato, quando le condizioni economico-sociali erano profondamente diverse dalle attuali, ma i sistemi moderni di produzione integrata e/o biologica previsti nell'attuale Programma di Sviluppo Rurale.

Tali modelli di agricoltura contengono infatti le soluzioni più avanzate per garantire un'adeguata sostenibilità ambientale dei processi produttivi agricoli nel rispetto delle esigenze di tutela delle risorse naturali.

Pertanto, il primo alinea diventa:

"- incentivare le attività agricole in grado di garantire metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole e permettere di contenere l'impiego dei fattori agrochimici di sintesi e di promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria;"

x) Art. 21 - Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Si ritengono necessarie alcune integrazioni tese ad una maggior precisione e razionalizzazione del monitoraggio anche rivolto ad una verifica degli impatti sulle attività ammesse.

- Pertanto, si introducono le seguenti modificazioni al comma 2:

- il secondo alinea diventa:

"- monitoraggio permanente delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche delle acque delle zone umide classificate "aree sensibili" ai sensi del Decreto legislativo, n. 152/06, e dei principali corsi d'acqua in coordinamento ai monitoraggi istituzionali previsti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;"

- dopo il terzo alinea si inserisce il seguente alinea:

"- monitoraggio della consistenza e dello stato di conservazione degli habitat prioritari oggetto di tutela da parte del Parco, enunciati all'art. 11 della NTA;"

- l'ultimo alinea diventa:

"monitoraggio delle modalità e dell'entità della fruizione antropica del territorio protetto mediante controllo di tutti gli accessi alle aree più sensibili e degli accessi ai centri visita, delle aree attrezzate e del sistema dei parcheggi a servizio del Parco in modo da poter acquisire su base annuale i seguenti dati:

- numero di visitatori complessivo transitati dai centri visite;
- numero di visitatori per mese ai centri visite;
- numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;
- numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato.

Rispetto all'attività venatoria il monitoraggio deve tendere alla verifica, da parte dell'Ente di Gestione del Parco, della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l'analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso alla Stazione.

Rispetto all'attività di pesca sportiva e professionale il monitoraggio è finalizzato alla valutazione della pressione di pesca sulle singole specie e sugli habitat attraverso l'acquisizione dei seguenti dati:

- numero di pescatori complessivo;
- numero di pescatori per mese;
- schede compilate da parte dei pescatori stessi;
- numero dei capanni da pesca autorizzati.

La definizione dei programmi di monitoraggio verrà effettuata nell'ottica di integrazione ed ottimizzazione di tutte le forme di monitoraggio previste dalla normativa e dai piani comunali e provinciali vigenti ed attuate dagli Enti competenti in materia, a diverso titolo."

- Dopo il comma 2 viene introdotto un nuovo comma:

"2 bis. È prevista anche un'attività di monitoraggio specifica finalizzata a verificare la riuscita degli interventi realizzati nel territorio del Parco sia dall'Ente di Gestione sia dagli altri Enti territoriali

competenti, al fine di valutarne l'incidenza ambientale e conseguentemente riorientare le modalità di intervento ed individuare eventuali misure di correzione e/o mitigazione.".

- Al comma 3, al secondo capoverso si aggiunge dopo "sulle specie" "di interesse comunitario"; inoltre dopo "artt. 11,12,13" si aggiunge "ed essere proposte alla Regione per l'eventuale modifica ed integrazione dei Piani di Gestione e delle Misure di conservazione Generali e Specifiche ai sensi della Direttiva Habitat.".
- Dopo il terzo comma viene inserito un nuovo comma:
"3 bis. Le azioni di monitoraggio da condurre devono essere integrate con quanto previsto al capitolo 8 del Rapporto Ambientale.".

y) Art. 22 - Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

- Al comma 1.1 vengono eliminate le parole: "avvalendosi delle prerogative assegnategli dalla legislazione regionale vigente in materia", in quanto non necessarie.
- Al comma 2 viene eliminata la Riserva "Destra Foce Fiume Reno" in quanto non ricadente nel perimetro della Stazione e viene corretto l'articolo di riferimento citato per le Riserve da "art.33" ad "art. 34".

z) Art. 23 - Zone A di protezione integrale

L'articolo viene eliminato, non essendo previste zone A all'interno del Parco. Viene indicato come *OMISSIS*.

aa) Art. 24 - Zone B di protezione generale

Si correggono alcuni refusi e si introducono alcune modificazioni ed integrazioni.

- Al comma 1, seconda riga, viene sostituita la parola "compreso" con la parola "ed".
- Al comma 3:
 - all'alinea 11 viene aggiunta la parola "ordinaria" dopo "manutenzione";
 - all'alinea 12 vengono eliminate le parole iniziali: "La realizzazione ed" in quanto in zona B è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;

- viene aggiunto un nuovo alinea:
 - "- le attività previste dai Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 dove presenti.";
- alla fine del comma viene aggiunta la fase: "Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti a nulla osta".
- Al comma 4:
 - il primo alinea viene riscritto in parte al fine di rendere coerente il contenuto, dopo la parola "Norme" il testo è così sostituito: "fatte salve opere di sistemazione e difesa idraulica necessarie al mantenimento degli ecosistemi ivi presenti;";
 - il secondo alinea diventa:
 - "- la raccolta e l'asportazione della flora spontanea tranne quella autorizzata specificatamente dall'Ente di Gestione, per ricerca scientifica o per altri scopi connessi alle finalità del Parco;";
 - l'alinea 12 relativo alla costruzione di opere edilizie viene modificato in conformità a quanto indicato nella LR 6/2005 e diventa:
 - " - costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;";
 - in fondo al comma viene aggiunto un nuovo alinea: "- la libera circolazione dei cani se non al guinzaglio.".
- Al comma 7 e al comma 8 la parola "*Ninpheetum*" viene corretta con la parola "*Nimpheetum*".
- Al comma 7 viene corretta l'ultima riga per cui le parole: "in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione", vengono sostituite da: "dal relativo Piano di Gestione del sito".
- Al comma 7.1:
 - viene sostituito il primo alinea con il seguente:
 - "- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che

l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;”;

- nel secondo alinea viene aggiunto dopo: “degli impianti” le parole: “e delle arginature”.

- Al comma 8.1:

- viene eliminato il primo alinea perché la sottozona (B PAL) ricade nelle tutele disposte dall'art. 3.25 (Zone di tutela naturalistica) del PTCP, che consente esclusivamente gli interventi indicati al successivo alinea all'interno dei quali possono essere individuati quelli per Cà Chiavichino;
- viene sostituito il secondo alinea con il seguente:
“- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;”.

- Al comma 9.2 si eliminano le parole “e fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 13” in quanto non esiste un comma 13 precedente e in fondo viene aggiunto un nuovo alinea con il seguente testo:

“- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.”.

bb) Art. 25 - Zone C di protezione ambientale

Vengono meglio precisate le norme relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed impianti ed in particolare alla realizzazione di manufatti a servizio delle attività agricole e all'esercizio delle stesse attività.

Pertanto, si introducono le modifiche di seguito elencate.

- Al comma 2 si elimina la frase: “;Interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme”.

- Al comma 3 vengono aggiunti in fondo successivi alinea:
 - “- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
 - le attività previste dai Piani di Gestione dei siti RN2000 dove presenti.”;
 e in fondo al comma viene inserita la frase seguente:

“Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Stazione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.”.
- Al comma 4 si segnala quanto segue:
 - nel secondo alinea viene aggiunto dopo “pesca”: “solamente nelle zone CFLU” in coerenza con quanto indicato al punto 10 dell'art. 13;
 - l'alinea 10 viene meglio esplicitato e diventa: “l'apertura di nuove strade e sentieri esclusi quelli per migliorare il sistema di fruizione e/o gestione delle aree boscate”.
 - vengono aggiunti in fondo al comma tre nuovi alinea:
 - “- asporto di materiali e alterazione del profilo del terreno;
 - circolazione veicolare in percorsi fuori strada ad eccezione di mezzi agricoli di soccorso e vigilanza;
 - libera circolazione dei cani se non al guinzaglio.”.
- Al comma 6 viene aggiunta la voce: “- C.BOS - area a rimboschimento posta al margine ovest di Valle Mandriole”.
- Al comma 7 vengono fatte alcune modifiche di “forma” per ottenere una maggior precisione: alla 7a riga viene scritta in corsivo la specie *Pinus pinea*, mentre nella 6a e 9a riga viene corretto “*Cladio faxinetum oxycarpae*” in “*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*”.

- Al comma 7.1, al 5° alinea, si aggiunge in fondo dopo "Regolamento del Parco": "e dalla LR 2/77 e succ. mod."
- Al comma 7.2 viene eliminato il 4° alinea in quanto già inserito nei divieti generali delle zone C.
- Al comma 8.1 nella prima frase, il comma a cui si fa riferimento non è il 6 ma il 3, viene pertanto corretto; inoltre vengono fatte le seguenti modifiche:
 - il secondo alinea viene eliminato perché in contrasto con quanto indicato al punto 10 dell'art. 13, nel quale si dice che nelle sottozone C FLU la pesca sportiva e ricreativa sono vietate;
 - al terzo alinea si eliminano le parole: "la realizzazione dei sentieri di progetto del presente Piano di Stazione";
- Al comma 8.2 nella prima frase, il comma a cui si fa riferimento non è il 7 ma il 4, viene pertanto corretto, e viene eliminata la frase: "e fatto salvo quanto precedentemente riportato al comma 13" che non esiste. Infine, viene aggiunto il seguente alinea:

"-la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia."
- Al comma 9 nella prima riga vengono eliminate le parole: "a margine della zona B" in quanto non tutte queste sottozone sono confinanti con zone B.
- Il comma 9.1 viene completamente riscritto per semplificare e chiarire quali siano le attività agricole consentite in Zona C, indicando i metodi di gestione sostenibile delle superfici agricole da promuovere e incentivare, e diventa:

" 9.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (C. AGN) sono consentiti:

 - le attività di pesca sportiva e ricreativa, esercitate nel rispetto di modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
 - le ordinarie attività agricole nelle aree già coltivate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, per l'esercizio delle quali sono da promuovere e incentivare l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna;

- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario, per esigenze funzionali all'esercizio di attività agrituristiche e agroforestali;

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo degli immobili esistenti.”.

- Il comma 9.2 viene eliminato in relazione alla necessità di non ripetere il divieto di spandimento agronomico dei fanghi di depurazione già contenuto al comma 4 dell'art. 25.

cc) Art. 26 - Zone D urbanizzate e urbanizzabili

Il testo dell'articolo viene così modificato nei diversi commi:

- il comma 1, per maggior completezza diventa:

“1. Le zone D, individuate nella cartografia del presente Piano, corrispondono al territorio urbanizzato così come dedotto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. In tali zone si applica la disciplina degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi di sostenibilità urbana ed ambientale.”.
- Il comma 2 viene modificato e diventa:

“2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:

 - in coerenza con quanto disposto dalla LR 24/2017, contenere il consumo di suolo, promuovere la rigenerazione dei territori urbanizzati, la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e degli elementi storici e culturali, migliorando le condizioni di attrattività;
 - qualificare il sistema degli spazi pubblici, attraverso progetti che ne valorizzino i connotati di identità;
 - qualificare la cornice ambientale dei centri urbani, e in particolare le connessioni fra le aree urbane e le risorse ambientali incluse nelle altre zone di parco e nell'Area contigua;

- favorire la qualificazione, ammodernamento e sviluppo delle strutture ricettive;
 - limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree di maggiore pregio ambientale e in quelle più prossime all'arenile attraverso il pagamento della sosta;
 - utilizzare, per la realizzazione delle aree a verde pubblico, esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone e caratteristiche dei luoghi.".
- Il comma 3 viene eliminato.

dd) Art. 27 - Zone di "Area contigua"

Vengono effettuate alcune integrazioni per dare coerenza con quanto disposto all'art. 17 comma 1 sul patrimonio edilizio esistente, nonché per garantire una piena rispondenza alle disposizioni normative e alle finalità generali del Parco. Vengono inoltre effettuate alcune precisazioni relativamente al settore agricolo, anche in rapporto alle misure del Piano di Sviluppo Rurale.

- Al comma 2 viene eliminata l'ultima frase da: "sono fatti salvi".
- Al comma 3 si sostituiscono le parole: "e di quelli dell'agricoltura tradizionale", con le parole: "e all'introduzione di forme di agricoltura maggiormente sostenibili".
- Al comma 4:
 - al quinto alinea le parole: "Istituto Nazionale per la Fauna" sono sostituite dalla sigla "ISPRA";
 - l'alinea 8° diventa:
 - "- gli interventi di controllo dei parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;"
 - in fondo all'alinea 11 si aggiungono le parole: "e dalle LLRR n. 2/77 e n. 6/96;"
 - all'alinea 12, per un aggiornamento normativo, si sostituiscono le parole "LR n. 2/1977" con le parole: "LR n. 24/1991";
 - l'alinea 14 viene implementato aggiungendo dopo "esistenti": ",restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche interne al perimetro del Parco; per le strade che costituiscono la linea di confine del perimetro delle aree contigue è consentita la realizzazione di fondo carrabile, purché realizzato

con materiali più consoni ai luoghi rispetto all'asfalto;".

- In fondo all'elenco si aggiunge un nuovo alinea in quanto l'art. 33 della LR 6/2005 non esclude la possibilità per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di allevamento ma la condiziona al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale:

"- le attività di allevamento zootecnico condotte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale."

- Al comma 5:

- viene eliminato il terzo alinea sugli allevamenti intensivi per rendere coerente il testo del comma 5 con quello del precedente comma 4.

- Viene aggiunto un nuovo alinea: "- asporto di materiale e alterazione profilo terreno,".

- Viene aggiunto un ulteriore nuovo alinea ai sensi di quanto disposto al precedente art. 17 comma 1:

"- le nuove costruzioni, al di fuori di quelle previste per le attività del Parco. Si possono realizzare nuovi fabbricati limitatamente alle sole sottozone indicate alle sigle PP AGN e PP AGR, soltanto qualora siano necessari alla conduzione del fondo ed esclusivamente se tale esigenza è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), asservato da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore."

- Al comma 7 per maggior precisione vengono corretti dei refusi sostituendo: "dirottolo" in "Pirottolo", "piallassa Baiona E Piombone" con "Piallassa della Baiona e del Piombone"; vengono uniformate le sigle "PP." o "PP" eliminando sempre il punto dopo la sigla PP.
- Al comma 8 per maggior correttezza si sostituisce il nome "*Boromo tectorumm*" con "*Bromus tectorum*".
- Al comma 8.1 viene sostituita la frase: "che devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 15 della LR n. 30/81" con quella più corretta: "che devono essere autorizzati dagli enti titolari delle funzioni amministrative in materia forestale ai sensi della LR 13/2015".
- Al comma 8.2:

- nel primo alinea viene scritta in corsivo la specie *Pinus pinea* per maggior correttezza;
- al quinto alinea dopo "(pigne)" viene aggiunto: "in aree e secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco;".
- Al comma 11.1:
 - all'alinea 2 si eliminano le parole da: "compresi" fino a "comunale";
 - l'alinea 6 diventa:
 - "- le attività di pesca sportiva e professionale, l'attività di semina e di raccolta dei molluschi, nelle zone d'acqua individuate idonee dalla RER per la produzione e la raccolta di molluschi vivi e gasteropodi marini come da Delibera della GR n. 94 del 03/02/2014;". Inoltre, all'alinea 7 viene eliminata la frase: "e nel rispetto del Regolamento capanni del Comune di Ravenna".
- Al comma 11.2 si inserisce in fondo un nuovo alinea per l'esigenza di conferire coerenza a quanto già disposto all'art. 17 comma 1 nonché per garantire una piena rispondenza alle disposizioni normative e alle finalità generali del Parco definite all'art. 1 rispetto alle possibilità di trasformazioni del territorio in esso ricompreso:
 - "- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.".
- Al comma 12.2:
 - al primo alinea viene aggiunto dopo pesca: "regolarmente autorizzati";
 - viene aggiunto in fondo il seguente alinea:
 - "- la realizzazione di nuove strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia ovvero di strutture quali capanni da pesca e da caccia.".
- Il comma 14.1 viene riscritto per semplificare le norme per la sottozona PP AGN e per renderle coerenti con quelle previste per la sottozona C AGN, pertanto diventa:

"Nelle Aree Contigue di tale sottozona (PP AGN) sono consentite le ordinarie attività agricole e sono da promuovere e incentivare la diffusione e l'adozione delle tecniche di produzione biologica e/o integrata previste

dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna.”.

- Si modifica il primo alinea del comma 14.2, aggiungendo “nel demanio fluviale”, in quanto si ritiene che in queste zone gli interventi di arboricoltura da legno potrebbero essere praticabili, salvo che nel demanio fluviale.
- Si aggiunge un nuovo comma il 14.4 relativo alle aree 1 e 2 (perimetrate in azzurro nella tavola di progetto P1) Aree di riqualificazione:

“Per le aree individuate nella tavola P1 del Piano con i numeri 1 e 2, perimetrate in colore azzurro, sono attuabili le previsioni della strumentazione urbanistica comunale vigente (PSC/POC/RUE) e suoi strumenti attuativi approvati e convenzionati prima dell’approvazione delle seguenti norme. Le convenzioni in essere alla data di approvazione del Piano non sono prorogabili nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 comma 7 lettera c) della LR 24/2017. Per le due aree si prevedono due specifici commi (14.5 e 14.6) che contengono alcuni indirizzi per la loro rinaturalizzazione.”.

Si precisa che l’area ad ovest di Marina Romea identificata con il n° 3 nella planimetria (Tav. P1) del Piano adottato viene eliminata in quanto riguarda la fascia compresa fra gli abitati di Marina Romea, Porto Corsini e la Piallassa Baiona che è quasi totalmente di proprietà pubblica e che rientra nella perimetrazione del Sito SIC - ZPS IT 407004.

Si tratta di una stretta fascia costituita da zone umide e boscate posta tra la Piallassa e le suddette aree urbanizzate che non richiede interventi di naturalizzazione.

- Si aggiungono inoltre i commi 14.5 e 14.6 che dettagliano le due aree di riqualificazione sopracitate:

“14.5. Area di riqualificazione ambientale Marcabo’ - area 1

La zona perimetrata in cartografia con il n 1 è costituita da una vasta area agricola che include una cava in fase di esaurimento e alcuni edifici rurali sparsi. La gestione e sistemazione finale della cava deve essere compatibile con le finalità del Parco e contribuire al ripristino ambientale delle aree degradate in coerenza con il comma 5 art, 25 LR 6/2005.

Parzialmente interessata dal sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT 406003 "*Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio*". Tale area si interpone fra la pineta San Vitale a sud ed il fiume Reno a nord e si estende dalla SS Romea fino alla Riserva Naturale dello Stato da est a ovest.

Per quest'area, sebbene di proprietà privata si forniscono alcuni indirizzi per la sua rinaturalizzazione in quanto riveste una fondamentale importanza per ricostituire la continuità tra il sistema costiero, l'area pinetale e le zone umide.

L'area presenta vocazione al riallagamento, in considerazione della sua condizione antecedente alle bonifiche (Valli di Marcabo' e Valle della Busona).

Gli interventi di riqualificazione ambientale che dovranno tenere conto dell'attuale assetto idrogeologico, del sistema di drenaggio delle acque superficiali, delle caratteristiche geologiche e litologiche dei terreni valutando gli effetti di un eventuale riallagamento sulle aree circostanti. Gli interventi potranno prevedere la rinaturalizzazione con aree umide e boscate, la mitigazione degli impatti visivi di strutture esistenti.

Si potrà inoltre prevedere di valorizzare l'area attraverso un sistema di fruizione ad esempio realizzando percorsi ciclopedonali con punti di osservazione e piazzole di sosta.";

"14.6. Pineta litoranea e dune grigie ex valle delle Vene di Casal Borsetti - area 2

La zona indicata in cartografia con il n°2 è in parte di proprietà privata (terreni agricoli) ed in parte è divenuta di proprietà del Comune di Ravenna; quasi tutta la zona è inclusa nel sito Rete Natura 2000: SIC IT4070005 "*Pineta di Casalboretto, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini*". Per quest'area si prevedono in generale indirizzi che assicurino il mantenimento dei rari esempi di successione naturale di habitat costieri, dunali e retrodunali.

In particolare, l'area è suddivisa in due fasce: quella posta in adiacenza alla viabilità litoranea, che è divenuta di proprietà comunale, ed è costituita da aree in parte pinetate e da campi con rilievi dunali fossili, sui quali insistono habitat prioritari che vanno mantenuti e preservati; la seconda fascia invece è costituita da aree agricole, ad ovest della pineta, che fanno parte della ex Valle delle Vene, una palude

salmastra costiera bonificata in anni recenti. Per questa fascia è bene prevedere il ripristino degli habitat caratteristici delle paludi salmastre costiere (habitat n.1150 "Lagune costiere", n.1510 "Steppe salate mediterranee *Limonietalia*", n.1410 "formazione di alofite perenni erbacee *Juncetalia maritimi*").

Si potrà inoltre prevedere di valorizzare l'area attraverso un sistema di fruizione ad esempio realizzando percorsi ciclopedonali con punti di osservazione e piazzole di sosta."

- Il comma 15.1 viene riscritto per promuovere in Area contigua tutte le misure 10 e 11 del Piano di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna, e diventa:

"In tali sottozone deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario e favorita una gestione sostenibile delle superfici agricole praticando ad esempio una produzione integrata o l'agricoltura biologica. In tali sottozone è ammesso lo spandimento agronomico dei fanghi provenienti dall'industria agroalimentare."

ee) Art. 28 - Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Piani Particolareggiati

Viene eliminato l'articolo in quanto la normativa relativa al Piano Territoriale non contempla lo strumento del Piano Particolareggiato. Viene indicato come *OMISSIS*.

ff) Art. 29 - Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

Viene corretto un refuso al comma 1: si sostituisce nella seconda riga la lettera "b)" con la lettera "c)".

gg) Art. 30 Strutture del Parco

In generale vengono uniformati i nomi delle strutture di promozione e informazione del Parco, spesso erroneamente identificate con nomi diversi. Di seguito si riporta una tabella che sintetizza i nomi dei centri e le relative sigle corretti:

	Centri di Promozione e di informazione del Parco
S1	Palazzone di Sant'Alberto

S2	Ca' Vecchia
S3	Capanno di Punte Alberete
S4	Ca' Quattrocchi
S5	Ca' del Chiavichino
S6	Casone
S7	Ca' Nova
S8	Capanno Garibaldi
S9	Capanno degli Spinaroni
S 10	Ca' del Pino

Pertanto, in tutto l'art. 30, vengono uniformati i nomi delle strutture di promozione ed informazione del Parco facendo riferimento a quelli indicati in tabella.

- Al primo comma, per correttezza, si sostituisce il riferimento al comma 3 con quello al comma 4.
- Il terzo comma viene eliminato. Viene indicato come *OMISSIS*.
- Al comma 5 l'elenco puntato diventa:
 - S6 Casone
 - S7 Ca' Nova
 - S8 Capanno Garibaldi
 - S9 Capanno degli Spinaroni
 - S10 Ca' del Pino
 - Punti informativi del Parco
- Al comma 6 vengono eliminate le frasi tra parentesi: "(vedi allegato 1 - planimetria in scala 1 :5000), (vedi allegato 2 - planimetria in scala 1 :5000) e (vedi allegato 3 - planimetria in scala 1 :5000)", in quanto riferite ad allegati inesistenti.
- Al comma 7 si aggiunge il testo relativo alla nuova voce Ca' del Pino:

"Ca' del Pino

L'edificio, di proprietà comunale, sorge lungo la statale Romea, in una posizione strategica tra la Pineta di San Vitale e l'area naturale di Punte Alberete. Fatti salvi gli usi ammessi dalla pianificazione territoriale e

urbanistica, la struttura potrebbe in un futuro essere dedicata, anche parzialmente, a Centro Visita di riferimento per la fruizione turistica dell'area naturale, Centro informazioni e sede di aule e laboratori didattici dedicati alla scoperta del Parco.".

hh) Art. 31 - Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

Vengono rinominati alcuni percorsi e corretti diversi refusi, come di seguito riportato.

- Il comma 1 viene sostituito dal seguente:

"Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la collettiva fruizione del Parco, riportate dettagliatamente nell'elaborato P3, così denominate: Sentieri natura (N), Percorsi birdwatching (BW), Percorsi cicloturistici (PC), Percorsi ippici (PI), Percorsi nautici (PN), Aree attrezzate (R), Parcheggi (P)."

- Al comma 3 viene modificato l'elenco dei sentieri natura che diventa:

" - N1 anello Punta Alberete; - N2 Prato Barenicolo; - N3 Dune costiere."

Viene eliminata la frase dopo l'elenco puntato e sostituita con la seguente:

"I sentieri N3 individuano modalità di visita dei sistemi dunosi, classificati come BDUN, alcuni dei quali sono già stati realizzati, mentre altri sono in fase di progettazione e futura realizzazione."

- Il comma 4 viene integrato con i nuovi percorsi:

"- PC4 "variante Casalborsetti"
- PC5 "Argine Baiona" - percorso da realizzare;
- PC5 "variante capanno Garibaldi";
- PC5 "variante Ponte dei Gruccioni";
- PC 6 "Argine Fiume Lamone". "

- Il comma 7 viene integrato con i nuovi percorsi:

"- PC4 "variante Casalborsetti" - limitato e regolamentato;
- PC5 "Argine Baiona" - percorso da realizzare;
- PC5 "variante capanno Garibaldi" - limitato e regolamentato;

- PC5 "variante Ponte dei Gruccioni" - limitato e regolamentato;
- PC 6 "Argine Fiume Lamone" - limitato e regolamentato. "

- Al comma 9 prima delle parole: "nel caso in cui" vengono inserite le parole: "essi sono classificati e regolamentati secondo l'uso esclusivo o prevalente e". In coda al comma viene inserita un'ultima frase: "Il Regolamento del Parco stabilisce i criteri e le modalità di apposizione della cartellonistica garantendo la corretta informazione ai visitatori nel rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi. La segnaletica dovrà rispettare quanto indicato nel "Manuale operativo per la segnaletica delle Aree protette dell'Emilia-Romagna e dei siti Rete Natura 2000 approvato con DGR 1586/2015 e ss.mm."
- Al comma 11 vengono rinominati i parcheggi per adeguarli a quelli indicati nella carta di Progetto P3 modificata.

jj) Art. 35 - Immobili e aree da acquisire in proprietà pubblica

Si elimina da: "salvo" a: "previsti all'art.28."; si elimina la parola "consistenti" dopo "Il piano non individua".

kk) Art. 36 Indennizzi

Il comma 2 viene integrato aggiungendo in fondo la frase: "Per i danni prodotti all'interno dell'Area contigua da parte delle specie di fauna nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri dell'indennizzo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria."

ll) Art. 37 Vigilanza

L'articolo va aggiornato in base a quanto stabilito dalla LR 24/2011, ed in particolare si sostituisce la dicitura "Corpo Forestale dello Stato" con "Carabinieri forestali; si aggiunge all'inizio del comma 1 la seguente frase: "L'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Stazione prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco."; si aggiunge "altresì" tra le parole "spetta" e "alle strutture"; all'inizio del secondo capoverso si sostituisce "Gli enti di gestione possono" con la voce singolare "L'Ente di

gestione può"; infine nell'ultima riga dopo vigilanza si aggiunge "in campo ambientale".

2.6 PROGRAMMA FINANZIARIO DI MASSIMA

Viene stralciato in quanto molto datato e privo di attendibilità.

2.7 CALCOLO SUPERFICI

Il documento è stato aggiornato in coerenza con le modifiche stabilite con il presente atto.

2.8 MODIFICHE APPORTATE A TUTTI GLI ELABORATI DI PIANO

1. la parola "pre-parco" viene sostituita dalle parole "Area contigua" secondo quanto previsto all'art. 25 della LR 6/2005;
2. la citazione della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, viene sostituita con quella più aggiornata del 2009: 2009/147/CE "Uccelli";
3. vengono uniformati i nomi delle Piallasse che spesso vengono scritti in modo difforme; i nomi corretti sono: Piallassa del Piombone e Piallassa della Baiona.

3. OSSERVAZIONI

Ai fini dell'approvazione del presente Piano è stato esaminato il parere n. 16/1996 del *Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente Naturale* allegato alla Delibera di GR n. 888/1997 e sono state esaminate tutte le osservazioni, sia quelle rivolte al Piano adottato nel 1991, controdedotte con deliberazione del C.C. n. 30526 del 14/07/1992, sia quelle riferite alla stesura integrata del 2006, a cui l'Amministrazione Provinciale di Ravenna ha controdedotto con Delibera C.C. n. 137 del 06/10/2008.

Le osservazioni, a cui l'Amministrazione comunale di Ravenna ha controdedotto con Delibera C.C. n. 137 del 06/10/2008, sono decise da questa Regione in conformità con gli atti citati, fatto salvo quanto in contraddizione con le determinazioni di cui al presente provvedimento.

Visti:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la propria deliberazione 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile.
- la Determina n. 1524 del 07/02/2017 di "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente" al Dott. Enzo Valbonesi, per la copertura del "Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna";
- la Determina n. 19063 del 24/11/2017 di "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della l.241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993", che nomina quali responsabili di alcuni procedimenti i funzionari titolari di Posizione Organizzativa in relazione ai procedimenti e procedure di competenza.

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2019-2021", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi

di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021".

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della LR 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 1123/2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della Delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Sentito il parere favorevole della Commissione Assembleare per il Territorio e l'Ambiente ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 6/95 "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", richiamata dall'art. 65 comma 4 della L.R. n. 6/2005, rilasciato nella seduta del 30 maggio 2019;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po così come adottato, integrato e controdedotto dal Consiglio comunale di Ravenna con deliberazioni nn.279/23841/1991, 30526/1992, 1/10298/2006, 137/95722/2008, con le modifiche e per le motivazioni riportate in narrativa, composto dai seguenti elaborati, parti integranti della presente deliberazione:

- **Relazione di Analisi: ALLEGATO A1** (Relazione di analisi-revisione) e **ALLEGATO A2** (Relazione di analisi);
- **Cartografia di Analisi:** consistente nelle tavole **ALLEGATO B1** - A.1 Analisi Geomorfologica; **ALLEGATO B2** - "A.2 Uso del Suolo" (carta modificata); **ALLEGATO B3** - A.3 "Idrografia"; **ALLEGATO B4** - "A.4.1 Carta della Vegetazione"; **ALLEGATO B5** - "A.4.2 Carta del Pregio Naturalistico"; **ALLEGATO B6** - "A.5 Principali Formazioni Vegetali di Interesse Comunitario"; **ALLEGATO B7** - "A.6 Rarità delle Formazioni Vegetali"; **ALLEGATO B8** - "A.7 Siti di Importanza per l'Avifauna"; **ALLEGATO B9** - "A.8 Siti Riproduttivi di Anfibi, Rettili Acquatici e Ittiofauna" (carta modificata); **ALLEGATO B10** - "A.9 Siti Riproduttivi e di Presenza di altre Specie"; **ALLEGATO B11** - "A.10 Siti di Importanza Naturalistica"; **ALLEGATO B12** - "A.11 Siti della Rete Natura 2000" (carta modificata); **ALLEGATO B13** - "A.12 Zone Ramsar"; **ALLEGATO B14** - "A.13 Riserve Naturali dello Stato"; **ALLEGATO B15** - "A.14 Beni Architettonici e Storico Documentari"; **ALLEGATO B16** - "A.15 Carta della zonizzazione venatoria" (carta modificata); **ALLEGATO B17** - A.16 Carta Forestale (nuova carta); **ALLEGATO B18** - "A.17 Carta dei Toponimi" (nuova carta);
- **Schede di analisi: ALLEGATO C1** - Allegato 1: Schede delle specie floristiche di importanza conservazionistica ed elenco floristico delle specie

rare, tipiche o emergenti; **ALLEGATO C2** - Allegato 4: Schede dei Beni Architettonici e Storico Documentari;

- **Relazione di Progetto: ALLEGATO D;**
 - **Cartografia di Progetto: consistente nelle tavole **ALLEGATO E1** - "P1 Sintesi della zonizzazione" (carta modificata); **ALLEGATI E2/E6** - P2-1/P2.5 carte di dettaglio della zonizzazione in scala 1:10.000 (carte modificate); **ALLEGATO E7** - "P3 Il sistema della fruizione" (carta modificata); **ALLEGATO E8** - "P4 Zonizzazione 1991"; **ALLEGATO E9** "P5 Zonizzazione 2019" (carta modificata); **ALLEGATO E10** "P6 Confronto perimetri" (carta modificata);**
 - **Norme Tecniche di Attuazione: ALLEGATO F;**
 - **Calcolo superfici: ALLEGATO G;**
 - **Rapporto ambientale: ALLEGATO H;**
 - **Valutazione d'Incidenza: ALLEGATO I;**
- 2) di dare atto che, in ragione della dimensione degli elaborati testuali e grafici e in applicazione dei principi di legalità, economicità e proporzionalità, gli allegati alla presente delibera, sono riportati su supporto digitale depositato presso il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e sono consultabili nel sito web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/ptp/ptp-delta/piano-territoriale-parco-Delta;>"
- 3) di trasmettere al Comune di Ravenna la presente deliberazione corredata degli allegati;
- 4) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alle deliberazioni del C.C. di Ravenna nn. 279/23841/1991, 30526/1992, 1/10298/2006, 137/95722/2008, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'allegato documento "**Dichiarazione di sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio**" relativo agli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, parte integrante e sostanziale del presente atto (**ALLEGATO L**);

- 6) di provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- 7) di richiedere all'Amministrazione comunale di Ravenna di provvedere a realizzare due copie complete e corrette del Piano territoriale e di trasmetterle alla Regione e all'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Delta del Po;
- 8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in parte narrativa;
- 9) che il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/757

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/757

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 947 del 18/06/2019

Seduta Num. 22

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi